

---

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA**

**- AIPG -**

---

***VII Corso di Formazione in  
Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense***

**“Il contributo dell’Analisi Transazionale nel ruolo  
dello psicologo forense  
in tema di affidamento minorile”**

**Tesina a cura di  
*Dott.ssa Concetta Fioravante***

---

**Roma, Gennaio - Giugno 2007**

---

## **INTRODUZIONE**

La scelta di trattare ed approfondire il tema proposto in questo lavoro nasce dal desiderio di integrare i diversi aspetti della formazione clinica acquisita durante gli anni della specializzazione in Analisi Transazionale e l'attività professionale che svolgo da alcuni anni in ambito clinico, sociale ed educativo, con la formazione in ambito forense che ho iniziato a curare di recente.

La decisione di intraprendere una formazione in ambito giuridico è nata in seguito all'attività clinica e formativa che da qualche anno svolgo all'interno di una Comunità Educativa per minori e mamme in difficoltà; qui mi sono occupata di minori in stato di abbandono e in attesa di affidamento o di adozione e di ragazze adolescenti vittime di abuso intrafamiliare, per i quali mi è stato chiesto di svolgere anche una valutazione psicologica al fine di valutare l'idoneità delle famiglie a riaccogliere i minori a casa, e gli effetti delle violenze subite sulle adolescenti.

In questi casi mi sono accorta di come la mia attività clinica avesse bisogno di essere supportata da ulteriori conoscenze e competenze relative all'ambito giuridico, ad esempio riguardo alla metodologia adeguata da utilizzare nei colloqui con i minori, oppure per la stesura di una relazione, se non addirittura la conoscenza delle leggi in materia di abuso o di affidamento. Da qui, allora, lo stimolo per accrescere le mie competenze e svolgere al meglio il mio lavoro in comunità, e quindi la decisione di intraprendere un corso di formazione in psicologia forense.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di mostrare una possibile integrazione di questi due ambiti, il clinico da una parte e il giuridico dall'altra; in particolar modo, ho voluto ipotizzare un possibile contributo che il modello clinico dell'Analisi Transazionale potesse offrire al lavoro dello psicologo forense, in particolare riguardo alle consulenze tecniche richieste in tema di affidamento minorile.

Sotto questo aspetto si tratta di uno studio “nuovo” dal momento che, nonostante la larga applicazione dell’Analisi Transazionale in altri ambiti come quello scolastico, educativo e delle organizzazioni, non risultano in letteratura studi specifici inerenti a questo settore. Consapevole anche dei limiti di questa affermazione, e senza alcuna pretesa di completezza, ho cercato di illustrare in quali casi, in che modo e con quali strumenti l’Analisi Transazionale può essere utile allo psicologo forense nel suo lavoro come consulente tecnico.

Attraverso una metodologia di studio essenzialmente di tipo compilativo, che mi permette di fare una descrizione fedele e di dare una definizione operativa dei concetti che si vogliono presentare, ho articolato il mio lavoro in tre capitoli.

Nel primo capitolo presento il modello dell’Analisi Transazionale, mostrandone i concetti chiave sia del sistema teorico che del suo sistema pratico; verranno prese in esame le quattro aree di studio di questo approccio, e cioè l’analisi strutturale, l’analisi delle transazioni, l’analisi dei giochi e l’analisi del copione.

Nel secondo capitolo presento, invece, alcuni elementi normativi in riferimento all’affidamento minorile, sia nei casi di separazione che di affidamento e di adozione; in particolare modo, verrà posto l’accento sulla consulenza tecnica d’ufficio, sui suoi obiettivi e sui compiti dello psicologo forense.

Infine, nel terzo capitolo propongo delle ipotesi applicative del modello clinico dell’Analisi Transazionale in ambito giuridico, definendo almeno quattro possibili aree di una consulenza tecnica d’ufficio in tema di affidamento minorile (soprattutto nei casi di separazione) in cui si possono applicare ed utilizzare gli strumenti analitico-transazionali.

Mi auguro che questo lavoro possa servire come stimolo ad uno studio più attento e approfondito su come sia possibile allargare anche al vasto campo della psicologia giuridica l’applicazione del suddetto modello clinico.

## **Capitolo Primo**

### **IL MODELLO DELL'ANALISI TRANSAZIONALE**

L'Analisi Transazionale è una teoria della personalità e una psicoterapia sistematica ai fini della crescita e del cambiamento, fondata da Eric Berne a metà del novecento; offre un modello teorico per lo studio della personalità e del funzionamento psicologico della persona e un approccio clinico alla psicoterapia in grado di favorire il cambiamento (Stewart-Joines,1996).

La teoria dell'Analisi Transazionale si occupa sia dei processi intrapsichici sia di quelli interpersonali, per cui oltre a fornire un quadro di come l'uomo è strutturato e descrivere l'origine dei suoi comportamenti, fornisce anche una lettura dei modelli di relazione che gli individui mettono in atto tra loro. Per fare questo prende in considerazione quattro tipi di analisi del funzionamento umano: analisi strutturale, delle transazioni, del copione e dei giochi.

L'Analisi Transazionale offre anche una teoria psicopatologica per spiegare come l'uomo ripropone nella vita adulta modalità apprese nell'infanzia, anche quando queste si rivelano autolesive o dolorose.

Obiettivo di questo capitolo sarà quello di presentare una disamina, seppure sintetica e non approfondita, dei concetti teorici più importanti del modello analitico transazionale e delle sue applicazioni.

#### **1.1. L'Analisi strutturale**

Nello studio del funzionamento intrapsichico della persona, in A.T. si fa prevalentemente riferimento al Modello Strutturale e Funzionale degli Stati dell'Io. Gli Stati dell'Io sono stati inizialmente definiti da Berne (1971) “*fenomenologicamente come un sistema compatto di sentimenti riferito ad un determinato soggetto; operativamente come un insieme di compatti modelli di comportamento;*

*pragmaticamente come un insieme di sentimenti che motivano il corrispondente insieme di modelli di comportamento”* (p.9). In un secondo momento li ha definiti come la manifestazione fenomenologica degli organi psichici esteropsiche, neopsiche e archeopsiche, la cui funzione è quella di organizzare gli stimoli interni ed esterni. Più semplicemente potremmo dire che uno Stato dell’Io è un insieme coerente di sentimenti ed esperienze direttamente correlato ad un insieme coerente di comportamenti.

Questi Stati dell’Io possono essere analizzati sia attraverso *un modello funzionale*, che ci permette di classificare i comportamenti osservati, vedere in che modo li usiamo negli aspetti interpersonali; sia attraverso *un modello strutturale* che ci dice qual è il contenuto degli Stati dell’Io, cosa c’è dentro e come influiscono negli aspetti intrapsichici. Dal punto di vista strutturale, Berne (1971) ha individuato tre sistemi diagrammati con tre cerchi sovrapposti: lo stato dell’Io *Bambino* (B) è un insieme di pensieri, sentimenti e comportamenti che sono le tracce dell’infanzia propria dell’individuo; lo stato dell’Io *Adulto* (A) è un insieme di pensieri, sentimenti e comportamenti che risultano appropriati alla realtà del momento; lo stato dell’Io *Genitore* (G) è un insieme di pensieri, sentimenti e modelli di comportamento interiorizzati dall’esterno e che somigliano a quelli di una figura genitoriale.

Dal punto di vista funzionale, noi possiamo usare questi Stati dell’Io con funzioni diverse; ad es., possiamo usare il nostro Genitore in modo Protettivo o in modo Critico a seconda che ci comportiamo in maniera comprensiva e affettuosa (GA) oppure in modo autoritario e Normativo (GN) (James-Jongeward, 1987); allo stesso modo noi possiamo agire il nostro Stato dell’Io Bambino sia in modo Naturale (BL) che Adattato (BA). Il *Bambino Naturale* è la parte dell’Io B primitiva, impulsiva, espressiva, che si comporta in maniera congruente ai suoi bisogni, ossia con affettuosità intima se i bisogni sono soddisfatti o con ribellione nel caso contrario; invece il *Bambino Adattato* è la parte dell’Io B che presenta degli adattamenti rispetto ai suoi bisogni naturali, come frutto di influenze, esperienze e insegnamenti genitoriali, ad es.

conformandosi, isolandosi, procrastinando o anche ribellandosi (*Bambino Ribelle*) (James-Jongeward, 1987).

Esiste poi un altro modello, la Struttura di Secondo Ordine, che aggiunge una nuova distinzione all'interno dello stato dell'Io G e B (Berne, 1971; Woollams, 1977): nello stato G troviamo il Genitore nel Genitore (GG) che rappresenta una sorta di programma genitoriale, veicolo della cultura e di pregiudizi tramandati da una generazione all'altra e che hanno a che fare con i messaggi di copione; il Bambino nel Genitore (BG), che costituisce il programma genitoriale che opera in modo attivo dicendo alla persona cosa fare dei sentimenti o di attenersi ai messaggi di copione; l'Adulto nel Genitore (AG) che è un programma esterno che indica come usare le informazioni introiettate.

Nello stato dell'Io Bambino ritroviamo tre strutture (Woollams, 1977): il G1 o "*Elettrodo*" che contiene l'introyezione di decisioni condizionate, sentimenti e comportamenti arcaici; l'A1 o "*Piccolo Professore*" rappresenta la fonte del pensiero intuitiva e creativa; il B1 o "*Bambino Somatico*" è la fonte di sentimenti e bisogni privi di censura, insieme all'introyezione delle prime risposte emotive incondizionate. Ai fini dell'analisi dei processi intrapsichici, è importante vedere quali sono gli Stati dell'Io della persona implicati nel disagio che sperimenta e in che modo li usa in un determinato momento.

### **1.1.1. La patologia strutturale**

Una persona sana si trova nel suo stato dell'Io A quando è in pieno contatto con ciò che accade dentro e fuori di lui, se presenta un equilibrato sviluppo emotivo, cognitivo e morale, se ha capacità creative e di impegno in relazioni significative; la persona con un buon Adulto funzionante è in grado di stare nel qui ed ora, tenendo presente le esperienze passate e gli effetti che ne derivano ed è in grado di rispondere adeguatamente alle situazioni della vita (Erskine,

1988). I problemi psicologici emergono dunque quando idee, immagini, ed emozioni introiettate ed arcaiche contaminano la percezione del presente attuata dallo stato dell'Io Adulto.

I processi intrapsichici legati quindi alla patologia, in Analisi Transazionale, hanno a che fare con i concetti di Contaminazione ed Esclusione (Berne, 1971; Trautmann-Erskine, 1981): la Contaminazione si ha quando i confini degli Stati dell'Io si sovrappongono e l'A è sotto l'influenza del G e del B; l'Esclusione consiste invece nell'irrigidimento dei confini degli Stati dell'Io, di conseguenza una persona in un dato momento può funzionare utilizzando solo uno o due Stati dell'Io. Questi aspetti saranno meglio approfonditi nell'ultimo capitolo, applicati all'attività svolta in ambito forense.

### ***1.1.2. Riconoscimento e diagnosi degli Stati dell'Io***

Eric Berne ha individuato quattro modi per riconoscere gli stati dell'Io: la Diagnosi comportamentale, sociale, storica e fenomenologica.

Per formulare la diagnosi *comportamentale* viene valutato lo Stato dell'Io nel quale la persona si trova, osservandone il comportamento verbale e non verbale.

La diagnosi *sociale* invece si formula osservando lo Stato dell'Io che la persona suscita negli altri attraverso l'analisi della risposta dell'altro.

La diagnosi *storica* si formula collegando un comportamento o schema di riferimento attuale ad uno del passato, sia esso il ricordo di un comportamento simile da parte di una figura significativa o di precedenti esperienze sperimentati nell'infanzia.

Infine, la diagnosi *fenomenologica* si formula osservando una persona rivivere con piena intensità il momento o l'epoca in cui sperimentò originariamente una determinata esperienza. (Mastromarino-Scoliere, 1999). Utilizzando una o più di queste modalità, è possibile valutare il funzionamento della persona che abbiamo di fronte e verificare se essa è in contatto con il suo sé autentico oppure no.

## **1.2. L'Analisi delle Transazioni**

Con il concetto di Transazione si entra nell'ambito dell'Analisi Transazionale propriamente detta e rappresenta uno dei modi attraverso i quali è possibile studiare i processi interpersonali tra le persone.

La *transazione* costituisce l'unità di scambio sociale tra due persone, è l'unità di base della comunicazione: l'emittente invia un messaggio (stimolo transazionale) ad un ricevente cui segue una risposta che consiste nella comunicazione che il ricevente restituisce all'emittente (risposta transazionale) (Mastromarino–Scoliere, 1999). In sostanza la transazione è uno scambio tra due persone, che attivano nella comunicazione di scambio stimolo-risposta specifici stati dell'Io.

Un compito del clinico in fase di diagnosi e terapia, attraverso l'analisi delle transazioni, è quello di individuare quali sono gli Stati dell'Io che le persone attivano nella loro comunicazione per modificare ciò che si verifica nel loro livello relazionale.

### **1.2.1. Tipi di transazione**

Esistono tre tipi di transazione: *complementare o parallela, incrociata o bloccante e ulteriore* a cui corrispondono rispettivamente tre diverse regole della comunicazione (Stewart-Joines,1996; Berne,1967). Conoscere le regole della comunicazione è importante perché permette sia di interpretare e spiegare gli eventi interpersonali sia di programmare l'intervento terapeutico adeguato alle diverse situazioni.

Una transazione si dice *complementare* quando sono coinvolti due stati dell'Io, uno che manda un messaggio e l'altro che risponde a questo messaggio dallo stato dell'Io complementare; a ciò è legata la *prima regola* della comunicazione secondo cui una comunicazione parallela può continuare all'infinito nel senso che le persone si trovano d'accordo sui contenuti e attivano lo stesso stato dell'Io.

Nelle transazioni *incrociate* sono coinvolti più stati dell'Io e sono caratterizzate dal fatto che nella comunicazione i vettori sono solitamente incrociati, in questo senso lo stato dell'Io che



risponde non è quello sollecitato dalla domanda. Alle transazioni incrociate è legata la *seconda regola* della comunicazione che prevede in questo caso l'interruzione della comunicazione, nel senso che lo stato dell'io che risponde non è lo stesso che è stato sollecitato dalla transazione iniziale, a meno che una o entrambe le persone non cambino stato dell'io durante la comunicazione (Stewart-Joines,1996).

La transazione *ulteriore*, che può essere sia *duplice* che *angolare*, si contraddistingue per la presenza di più messaggi contemporaneamente, ad esempio viene espresso uno stimolo sociale verbalmente ed uno psicologico in maniera implicita che rimane indipendente dal primo; a questo tipo di transazione è legata la *terza regola* della comunicazione secondo cui l'esito di una transazione ulteriore è determinato dal livello psicologico della comunicazione e non da quello sociale, pertanto la risposta comportamentale verrà data al messaggio psicologico (Berne,1967; Stewart-Joines,1996).

Utilizzare il diagramma delle transazioni potrebbe essere utile non solo per illustrare ciò che avviene tra le persone ma anche come stimolo per modificare ciò che si verifica a livello relazionale tra le persone.

### **1.2.2. Le Carezze**

Collegato al concetto di transazioni in Analisi Transazionale è anche quello di Carezze, in quanto ci si riferisce dal punto di vista processuale ad una qualsiasi azione che comporti il riconoscimento di una persona e, dal punto di vista contenutistico, a qualunque messaggio teso a sottolineare la validità o la non validità di una persona per quello che è, che fa e che sente.

La *carezza* è stata definita appunto da Berne come un'unità di riconoscimento necessaria allo sviluppo dell'individuo durante tutta la crescita e nella vita adulta. Studiando i bisogni umani, Berne (1979) ha sottolineato che le persone hanno tre diversi bisogni fondamentali da lui definiti "fami": la fame di *stimoli*, ossia il bisogno di stimolazione fisica, sensoriale e mentale; la fame di

*riconoscimenti* affettivi e del nostro senso di esistere; e la fame di *struttura* intesa come il bisogno della persona di strutturare il proprio tempo al fine di ricercare le altre carezze.

La ricerca di carezze, che possono essere verbali e non verbali, positive o negative, condizionate o incondizionate, può assumere molte forme e varia da persona a persona; in ogni caso nell'infanzia e durante lo sviluppo ogni individuo fa delle prove per scoprire qual è il tipo di comportamento che può soddisfare il proprio bisogno di carezze e quando lo scopre tende a riproporlo. Nel caso in cui non si ricevano sufficienti carezze positive, si cercheranno quelle negative.

### **1.3. L'Analisi dei Giochi**

Uno dei contributi più importanti dati da Berne alla teoria dell'Analisi Transazionale è stato quello di aver individuato il concetto di *giochi* nell'osservazione delle interazioni umane; questo concetto si può considerare una vera e propria pietra miliare, insieme al copione, dell'Analisi Transazionale come sistema di psichiatria sociale che si occupa dello studio delle relazioni sociali tra le persone.

Il suo contributo è stato essenzialmente di tipo clinico e non teorico, analizzando i giochi più nella pratica occupandosi di casi particolari così come si presentavano nelle situazioni specifiche, limitandosi a livello teorico ad astrarre e a generalizzare le caratteristiche riscontrate nelle dinamiche dei giochi.

#### **1.3.1. La definizione dei Giochi**

Eric Berne (1967;1971;1979) ha definito il gioco come una serie di transazioni ulteriori complementari ripetitive rivolte ad un tornaconto ben definito e prevedibile. Essi stanno ad indicare che nelle relazioni tra le persone, molte volte, succede qualcosa a livello psicologico diverso da ciò che sembra succedere a livello sociale. Ossia, due persone "giocano" inviandosi dei

messaggi nascosti a livello psicologico che hanno alla base una certa motivazione, un qualche obiettivo che vogliono raggiungere. Non tutte le transazioni e quindi le relazioni tra le persone costituiscono un gioco, ma solo quelle che mirano al raggiungimento di qualche fine (tornaconto) non ben identificato.

I Giochi sono *ripetitivi*, cioè perdurano nel tempo, cambiano i giocatori ma lo schema rimane lo stesso; nonostante siano ripetuti, il giocatore vive le diverse posizioni *senza averne consapevolezza*; terminano sempre con *un'emozione spiacevole*; comportano uno *scambio* di transazioni ulteriori e un momento di *sorpresa* e di *confusione*; infine, implicano sempre una *disconferma* circa i propri pensieri, sentimenti, azioni di sé, degli altri o della situazione.

Giocare un gioco è il modo che la persona conosce per ottenere carezze, per mantenersi in una posizione esistenziale non OK, per continuare una relazione emotiva quando la relazione di ricatto non funziona più e rendere l'altro prevedibile sapendo dove agganciarlo (Mastromarino-Scoliere, 1999).

Nel modello degli Schiff (1980), i Giochi sono “*tentativi di rivivere dei rapporti simbiotici non risolti tra il bambino e i suoi genitori; oppure sono una reazione di rabbia a questi rapporti*” (p.17). In questo senso, allora, iniziare un Gioco rappresenta non soltanto un modo per rivivere una relazione simbiotica in cui sentirsi sicuri e protetti, ma anche un modo per sperimentare il tornaconto negativo che confermi la posizione esistenziale Non-OK.

Per riconoscere queste modalità relazionali ci si può avvalere di due strumenti importanti: la Formula G di Berne e il Triangolo Drammatico di Karpman, ma rimandiamo al terzo capitolo per un'approfondita spiegazione e applicazione di tali strumenti.

### **1.3.2. La funzione dei Giochi**

Berne (1967) parla di sei vantaggi specifici che una persona cerca di ottenere attraverso i giochi. Il primo è un *vantaggio biologico* e si riferisce al modo in cui una persona ottiene le carezze di cui ha bisogno per sopravvivere: si potrebbe ipotizzare che se le carezze affettive necessarie sono

disponibili, allora vengono accettate dal bambino e utilizzate come positive. Ma se, come avviene nella maggior parte dei casi, queste carenze non sono disponibili o sono inconstanti e infrequenti, allora il bambino inconsciamente comincerà ad accettarle come negative, a ricondurle alla posizione di vita legata alla decisione presa nell'infanzia e così, ad introdurla nel proprio copione.

Il secondo è il *vantaggio esistenziale* e si riferisce allo stabilire e al riconfermare continuamente una posizione di vita di base che riguarda l'essere o il non essere OK di sé, degli altri o del mondo in generale. Mantenere una posizione di vita di base può essere confortante perché dà un senso di prevedibilità della vita e, quindi, fa diminuire l'ansia legata al sentimento di non poter prevedere ciò che succede.

Il terzo è un *vantaggio psicologico interno* che si focalizza a livello intrapsichico con lo scopo di evitare la sofferenza originaria (dell'infanzia). Finché la persona gioca un gioco, non sentirà la sofferenza che è stata repressa al tempo della prima decisione. Ma ad un altro livello, si focalizzerà sul dolore o sull'emozione negativa del qui ed ora, che è il risultato del gioco e serve a rinforzare il copione. In sostanza, la persona paga la sofferenza originaria attraverso un'emozione di ricatto del qui ed ora, risultante dal gioco.

Il quarto vantaggio di cui parla Berne (1967) è quello *psicologico esterno* e si riferisce al fatto che una persona evita le situazioni esterne che possono in qualche modo minare il sistema di riferimento interno non molto stabile. Il quinto è un *vantaggio sociale interno* che ha a che fare con la strutturazione del tempo, con i processi di socializzazione con le persone più intime, che rinforzano le convinzioni di copione prestabilite.

Infine, l'ultimo vantaggio dei giochi è di tipo *sociale esterno* e riguarda il modo in cui noi strutturiamo il tempo a livello comportamentale con gli altri, il modo in cui viviamo i contatti sociali esterni e soprattutto i giochi che si giocano con gli altri.

Secondo Berne (1967, 1979, 1986) allora, i giochi hanno una particolare importanza sia all'interno del quadro teorico dell'Analisi Transazionale ma soprattutto nella spiegazione del copione e dei modi attraverso i quali esso si porta avanti.

#### 1.4. L'Analisi del Copione

Uno dei pilastri concettuali fondamentali su cui si fonda la teoria dell'Analisi Transazionale è quello del *copione di vita*, che si colloca come aggregante teorico non solo rispetto al concetto di gioco, ma anche rispetto al concetto di stati dell'Io che ritrovano nel copione una visione intrapsichica unitaria che ne giustifica gli aspetti comportamentali.

La visione di copione che ci viene presentata da Berne (1967, 1969, 1971, 1979, 1986, 1992) ci rimanda per lo più all'immagine di una corazza che impedisce alla persona la realizzazione delle proprie potenzialità, oppure di una maschera che viene indossata dalla persona per soddisfare le richieste e le opinioni dell'ambiente. Nella definizione che Berne dà nel 1979 in "*Ciao!...e poi?*", definisce il copione come: "*Un piano di vita che si basa su di una decisione presa durante l'infanzia, rinforzata dai genitori, giustificata dagli avvenimenti successivi e che culmina in una scelta decisiva*" (p. 272). Secondo questa teoria gli schemi di vita degli adulti sono influenzati dalle esperienze infantili, in particolare i bambini redigono un piano specifico della propria vita e non soltanto una visione generale del mondo.

Il piano di vita si attua a partire da una "decisione" che è stata presa da piccoli, una decisione presa rispetto al modo di porsi nei confronti del mondo e in rapporto con esso. Poiché le decisioni più fondamentali riguardo alla vita sono prese dalla persona prima dei sei anni, in un'età in cui la capacità di ragionamento dell'A è ancora limitata, allora tutti gli individui hanno delle decisioni che non sono più adeguate alla propria vita di adulti. Le decisioni che il bambino prende durante la prima infanzia vengono poi "rinforzate dai genitori", i quali appunto possono esercitare una forte influenza su di esse attraverso l'invio di messaggi verbali e non verbali, che determinano il contenuto degli stati dell'Io in via di sviluppo del bambino e provengono dal GN o dal B del genitore.

Secondo Berne (1979), i genitori *programmano* i bambini trasmettendo loro quanto a suo tempo hanno imparato; dicono loro come portare a compimento la propria vita, dando degli ordini negativi e ingiusti; incoraggiano il comportamento che condurrà al tornaconto del copione,

insegnando loro anche quanto devono sapere per portare a compimento il copione. Quando Berne (1979) scrive che il copione è “giustificato dagli avvenimenti successivi” intende dire che qualunque sia la scelta che il soggetto fa in seguito alle sue decisioni copionali, “essa può essere giustificata con una presa di posizione sulla base di convinzioni ormai profondamente radicate, una posizione che coinvolge un modo di vedere il mondo intero e la gente che vi vive” (p. 78).

Queste posizioni, che si basano sulla convinzione che se stessi, gli altri o se stessi in relazione con gli altri sono negativi o positivi, costituiscono per l'autore la piattaforma da cui si costruiscono i Giochi e i diversi tipi di Strutturazione del Tempo (rituali, attività o passatempi) che programmano l'individuo così da poter prevedere qualsiasi suo comportamento o atteggiamento successivi.

Infine, un'altra affermazione specifica della teoria del copione è che il piano di vita culmina “in una scelta decisiva”: vuol dire che noi conosciamo già l'esito della nostra vita, sappiamo come andrà a finire perché è tutto scritto nel copione. L'esito finale di cui parla Berne (1971) è ciò che in A.T. viene definito come “tornaconto”, ossia come l'obiettivo finale o il destino ultimo o la rappresentazione finale che contraddistingue la fine di un piano di vita.

In altri termini, la natura del copione secondo Berne (1979) è influenzata dal contesto sociale determinato dai genitori e dai nonni e dal tipo di esperienze fatte con essi nella primissima infanzia; sulla base di queste esperienze il bambino *decide* di assumere determinati comportamenti e atteggiamenti che costituiscono il copione vero e proprio, che verranno *rinforzati* nel tempo dalle continue programmazioni genitoriali e da nuove modalità di strutturazione del tempo che li confermano. Da un punto di vista evolutivo, allora, l'individuo alla fine si *adatta* alle influenze dell'altro, scende cioè a inevitabili compromessi con la realtà e interagisce con essi in sincronia con le proprie dinamiche di copione; cerca di manipolare gli altri scegliendo le persone più adatte a sostenere il proprio ruolo copionale, “*motivato dalla necessità di ricattare o aumentare i guadagni dell'esperienza originale*” (Berne, 1971, p.102).

#### **1.4.1. I messaggi non-verbali: le ingiunzioni**

L'ingiunzione è un comando negativo o un divieto, una proibizione, un Non di qualche tipo, proveniente generalmente dallo stato dell'Io Bambino (pazzo) dei genitori o dal Genitore Normativo e diretto al Bambino del figlio. Queste proibizioni sono rivolte ai bisogni, ai comportamenti, ai sentimenti del bambino e vengono trasmessi soprattutto in maniera indiretta, a livello non verbale e in modo non consapevole da parte dei genitori.

Le ingiunzioni di copione o “*stoppers*” sono stati descritti per la prima volta da Berne nel 1972 come comandi negativi, ad esempio “Non scocciarmi!” (= “Sparisci”) oppure “Stai buono o ti spacco la testa”, e inadeguati perché mettono in difficoltà il bambino e gli impediscono il suo naturale corso di sviluppo. Berne considera le ingiunzioni “la parte più importante dell'apparato del copione” (Berne, 1979, p. 103) poiché su queste si fondono le decisioni copionali che vengono rinforzate molto presto nella vita dei bambini, in particolare quando loro vedono i genitori come figure magiche.

Ma la misura in cui tali messaggi risultano dannosi per la felicità generale della vita del bambino dipende molto dalla intensità e dalla frequenza con cui questi messaggi vengono inviati nella primissima infanzia. In sintesi si può dire, d'accordo con Holloway (1977), che la caratteristica fondamentale delle ingiunzioni è il comando prototipo “Non diventare ciò che sei pienamente capace di essere”, sintetizzato in un semplice “Non essere te stesso” che limita certamente la crescita spontanea e libera di ogni singola persona, bloccando la propria autonomia per dare invece spazio ad un comportamento di eterna compiacenza.

#### **1.4.2. Le Posizioni di vita**

Un altro concetto importante in Analisi Transazionale, per spiegare come si porta avanti il copione, è quello di *posizione esistenziale o di vita* con il quale si intende l'insieme delle credenze che ognuno di noi ha su di sé e sugli altri, e sulla loro relazione.

La prima posizione *Io sono OK - Tu sei OK* è la posizione di base, dice Berne (1979), o anche la posizione “sana, la migliore per vivere bene, è la posizione dei veri principi ed eroi, delle eroine e delle principesse” (p. 78). È la posizione di chi riesce ad esprimere in modo equilibrato il Bambino che ha in sé - sa ridere e sa piangere, sa esprimere le proprie emozioni liberamente -, l'Adulto che apprezza se stesso e gli altri, che stringe rapporti profondi ma non di dipendenza, che sa affrontare i cambiamenti e i problemi come fatti inevitabili della vita, e il Genitore saggio, prudente quando occorre, che impara dai propri errori e fa tesoro dei suoi vissuti.

La seconda posizione *Io sono OK - Tu non sei OK* è quella, secondo Berne (1979), “dell'arrogante, del killer”, è cioè “la posizione che implica l'eliminazione dell'altro” (p. 79). Un simile atteggiamento può portare la persona a sentirsi perseguitata per tutta la vita per colpa degli altri, oppure a deresponsabilizzarsi perché tutto quello che succede dipende dagli altri, a deprimersi proiettando sugli altri la sua negatività (“Se non faccio carriera è perché il mio capo mi odia!”) o ad essere molto critico.

La terza posizione *Io non sono OK - Tu sei OK* è quella che Berne (1979) definisce “psicologicamente depressiva, politicamente e socialmente è un'autodenigrazione che viene trasmessa ai bambini” (p. 79). È l'atteggiamento di chi sceglie l'isolamento, cioè si tiene fuori e cerca di evitare i rapporti con le persone OK, diventa spesso melanconico e può scegliere anche il suicidio, se prima però non è già finita in qualche ospedale psichiatrico.

Infine, l'ultima posizione *Io non sono OK - Tu non sei OK* è la “posizione della futilità, del perché no: perché non uccidersi, perché non impazzire. In termini clinici è schizoide o schizofrenica” (Berne, 1979, p. 79). È l'atteggiamento del Bambino Adattato Disperato, che non ha altre vie di uscita, senza alcuna speranza, ha un atteggiamento di resa, di sfiducia nei confronti della vita.

Queste quattro posizioni di vita o posizioni esistenziali fondamentali costituiscono uno dei modi attraverso il quale una persona costruisce e soprattutto porta avanti il suo copione.



## **Capitolo Secondo**

### **LA CTU IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE**

Il sistema familiare, nel nostro paese, è profondamente cambiato in termini di struttura e consistenza numerica. La famiglia complessa (estesa - una sola unità coniugale ed uno o più parenti conviventi; multipla - due o più unità coniugali - coppie di genitori e figli o coppie di fratelli), come forma prevalente di aggregazione, ha lasciato nell'arco di poco più di un secolo il posto a nuove e più esigue forme di organizzazione familiare.

Il sensibile calo dei matrimoni, l'aumento del numero dei divorzi e delle separazioni, la coartazione delle nascite e il maggior numero di aborti, sono tutti fattori che hanno contribuito a disegnare, negli ultimi decenni, nuove composizioni familiari. I cambiamenti intervenuti al loro interno, oltre a modificarne la struttura familiare contraendo il numero dei suoi componenti, ne hanno mutato profondamente le relazioni.

Tuttavia la famiglia, pur presentando aspetti ambivalenti, è sempre più al centro dell'attenzione: da una parte rappresenta ancora il luogo privilegiato per l'allevamento, la crescita e la socializzazione degli individui, come il luogo della continuità e della tradizione, dall'altra si registra un aumento del malessere generale che si traduce in crisi familiari, di coppia, della coniugalità e crollo della natalità (aumentano vertiginosamente in questi anni il numero dei divorzi e calano in modo accentuato le nascite) (Capri-Lanotte-Boccamazzo-Cordeschi-Mansueto, 1996).

In sintesi, la famiglia si presenta come una unità poliedrica, ambivalente, dinamica, in rapida trasformazione dove i tempi biologici (nascita, crescita, morte) si intrecciano con i tempi sociali attualmente con grandi difficoltà di adattamento. Oggi le famiglie diventano, spesso, scenari per rapporti carichi di tensioni restituendo un'immagine di instabilità sia interna, sia in

relazione ad altri sottosistemi sociali. La sua unità e continuità è oggi più facilmente minacciata. L'aumento di separazioni e di divorzi ne sono la più diretta conseguenza.

L'obiettivo di questo capitolo è quello di presentare alcuni aspetti normativi in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in tema di affidamento minorile, principalmente nei casi di separazione o divorzio della coppia; verranno esaminati i vari tipi di affidamento previsti dal sistema legislativo in Italia con particolare riferimento alla nuova Legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli; infine, si darà risalto al ruolo e ai compiti dello psicologo forense in tale ambito applicativo.

## **2.1. Quando viene disposta una CTU**

Nell'ambito del diritto civile, la consulenza psicologica, che in un linguaggio tecnico prende nome di *consulenza tecnica d'ufficio*, è stata utilizzata sempre più spesso, soprattutto da quando la riforma del diritto di famiglia e le leggi successive (la Legge del 1987 di riforma del divorzio) hanno messo maggiormente in risalto il concetto di "interesse e tutela del minore". È soprattutto in seguito all'emanazione della Convenzione di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996, che l'interesse del minore ha acquistato vera concretezza.

La consulenza tecnica d'ufficio rappresenta dunque un mezzo mediante il quale il giudice acquisisce o integra nella fase dell'istruzione probatoria di un processo quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito ma che gli sono necessarie per la decisione della controversia, al fine di tutelare l'interesse del minore.

Fra i tanti ambiti in cui un giudice può richiedere una consulenza tecnica, uno è quello relativo all'affidamento minorile, sia nei casi di separazione e di divorzio, sia nei casi di adozioni o affidamento etero-familiare. Per completezza espositiva, verranno presentati di seguito gli obiettivi della CTU in entrambi questi casi, sebbene l'interesse di questo lavoro è rivolto principalmente all'ambito delle separazioni.

### ***2.1.1. Obiettivi della CTU nei casi di separazione***

Esaminare la vicenda separativa di una coppia genitoriale con riferimento alle problematiche di affidamento dei figli, coinvolge varie prospettive di indagine, di cui una attiene alla disgregazione della coppia in quanto tale e un'altra alla disgregazione della coppia genitoriale. Entrambe queste situazioni presentano delle implicazioni psicologiche e di sofferenza che tendono a sovrapporsi e a confondersi, rendendo in questo modo difficile una ridefinizione autonoma della situazione (Cesaro, 2005).

L'aumento dei procedimenti di separazione o di divorzio negli ultimi anni (almeno del 59% dal 1994 al 2003), ha reso frequente gli accertamenti disposti in sede civile per stabilire quale sia la situazione ottimale del minore nella causa di affidamento ad uno o all'altro genitore o circa il regime di visita del bambino presso il genitore non affidatario.

Attualmente, l'affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio viene regolamentato dal nuovo Diritto di Famiglia promulgato nel 1975 e dalla Legge sul Divorzio del 1987, per i quali la separazione coniugale prevede due forme: consensuale o giudiziale. Nella separazione consensuale i coniugi si accordano circa gli aspetti futuri della loro relazione o dell'affidamento, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli: se il loro accordo non danneggia quest'ultimo il giudice provvede ad omologarlo.

La separazione giudiziale, poiché i coniugi non hanno raggiunto un accordo, prevede l'intervento del giudice che è chiamato a svolgere una funzione arbitrale tra i due coniugi e può stabilire l'affidamento del minore (art. 155 del c.c.). L'affido dei figli rappresenta spesso il punto centrale della nascita di un conflitto. Bambini chiesti in ostaggio per continuare a controllare il partner, oppure quali finanziatori per avere una rendita mensile oppure concessi per mettere a disagio l'altro coniuge. I due genitori hanno di regola radicato un conflitto astioso, irrazionale, fatto di emotività e di risentimenti, in cui ogni occasione può essere utilizzata allo scopo principale di far male al coniuge. Tutto ciò crea ulteriore dolore e sofferenza nei bambini (Siniscalchi, 2005).

Nel caso in cui insorgano contrasti o conflitti circa l'affidamento dei figli o circa il regime di visita del bambino presso il genitore non affidatario oppure nel caso di problematiche psicopatologiche relative ad uno od ad entrambi i genitori, il giudice istruttore dispone una consulenza tecnica d'ufficio necessaria al fine di comprendere la situazione familiare e quindi decidere nell'interesse del minore (Fornari, 2005).

L'indagine peritale promossa dal giudice persegue come obiettivi i seguenti punti:

- 1) verificare l'esistenza o meno di una patologia di mente in uno o entrambi i genitori e vedere se la gravità di tale malattia può escludere o invalidare la idoneità affettiva del genitore che chiede l'affidamento;
- 2) indagare sulla presenza di comportamenti devianti o criminosi;
- 3) analizzare i vissuti di entrambi i genitori nei confronti dei figli;
- 4) studiare la dinamica di coppia nei suoi riflessi sui figli;
- 5) analizzare i vissuti dei bambini nei confronti dei genitori, sia positivi che negativi;
- 6) indagare la costellazione familiare nelle sue componenti sociali, culturale, economica e lavorativa (Fornari, 2005).

La consulenza tecnica viene dunque utilizzata per la valutazione psicologica dei soggetti coinvolti nel conflitto familiare, sia sotto il profilo individuale che relazionale. Il giudice, infatti, ricorre alla consulenza quando ritiene di non avere elementi sufficienti per decidere e necessita di una valutazione specialistica per comprendere quali siano le scelte da compiere per tutelare il minore, non soltanto in ordine dell'affidamento ma anche quando sussistono dubbi sulle capacità genitoriale del genitore già indicato come affidatario o di entrambi (Zamagni, 2005).

L'obiettivo del giudizio è sempre e comunque la tutela del minore, la salvaguardia del suo diritto di vivere in una situazione che gli permetta un adeguato sviluppo psicofisico, mantenendo un rapporto reale con entrambi i genitori. Infatti oggi, ai genitori che si separano viene chiesto di mantenere "la continuità della coppia genitoriale pur in mancanza della coppia coniugale"

(Bernardini De Pace, 2007)<sup>1</sup>. Ci si preoccupa di garantire al figlio comunque l'accesso ai due genitori e alle rispettive famiglie, vivendo la separazione non più come un evento patologico della vita familiare, ma quasi come un evento fisiologico che può capitare all'interno di essa.

È proprio per il mutare di questo contesto socio culturale che la consulenza tecnica, in questo ambito, oggi viene affidata per lo più a psicologi piuttosto che a medici o psichiatri, quasi a sottolineare una maggiore sensibilità da mostrare verso le dinamiche familiari e alle relazioni interpersonali, piuttosto che limitarsi ad osservazioni diagnostiche o di tipo statico come accade per le perizie in ambito penale (Bernardini De Pace, 2007).

Si possono verificare dei casi in cui i magistrati fanno richiesta di una CTU in una fase presidenziale per il fatto che la famiglia si trova al suo primo impatto con la giustizia ed è già esplosa tutto il dramma familiare. In questi casi, allora, la CTU non ha quindi per il giudice solo una funzione conoscitiva, ma assume anche una funzione di contenimento della conflittualità coniugale per individuare la migliore soluzione di affidamento e i termini del conflitto prima che il minore ne sia coinvolto e "travolto". Analizzandola in questa ottica, cambia lo scopo della consulenza: piuttosto che essere strumento conoscitivo, può divenire strumento preventivo o risolutivo del conflitto stesso (Bernardini De Pace, 2007).

### ***2.1.2. Obiettivi della CTU nei casi di adozione e affidamento***

Al fine di tutelare il minore come soggetto avente diritti, un altro ambito in cui è possibile che il Presidente del Tribunale per i Minorenni richieda un'indagine psicologica (CTU) è quello relativo all'affidamento familiare o all'adozione di minori che si trovano in stato di abbandono. La materia è regolata essenzialmente dalla Legge 184/1983, che pone in primo piano l'istituto della famiglia e l'interesse del minore, successivamente rivista ed aggiornata con la Legge n. 149/2001. Questa normativa nasce con l'obiettivo di assicurare al minore un ambiente culturalmente e affettivamente in grado di favorirne lo sviluppo psicofisico.

---

<sup>1</sup> Il testo della Bernardini De Pace preso in considerazione si riferisce alla dispensa utilizzata durante il VII Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, presso l'AIPG di Roma.

Quando il minore è *temporaneamente* privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia, preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Scopo dell'Istituto è quello di salvaguardare l'interesse del minore in caso di temporanee difficoltà familiari. L'affidamento viene reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare; se il consenso viene negato o nei casi di particolare urgenza, l'affidamento viene disposto dal Tribunale per i Minorenni. L'affidamento è temporaneo e dura fino a quando vengono meno le difficoltà della famiglia di origine o tra il minore e l'affidatario sorgono problemi di convivenza non risolvibili (Fornari, 2005).

Le situazioni nelle quali pare più adeguato ricorrere all'affido familiare sono quelle in cui, pur ritenendo valido il legame affettivo esistente tra minore e genitore, la reciproca convivenza è gravemente disturbata (ad es. incapacità educative di entrambe le figure genitoriali, malattie psichiatriche, stati di tossicodipendenza di uno o di entrambe le figure genitoriali, etc... ), ma vi è l'ipotesi concreta di un positivo recupero di intervento sul nucleo d'origine, sul minore stesso e sull'ambiente sociale di riferimento. L'adozione è l'unico strumento legale attraverso il quale si formalizza il definitivo allontanamento del minore dalla famiglia d'origine e si conferisce allo stesso un'altra famiglia.

L'adozione è una sentenza emanata dall'autorità giudiziaria, attraverso la quale si attribuisce al minore, dichiarato adottabile, una nuova famiglia. Con questa sentenza gli adottanti contraggono nei confronti dell'adottato tutti i diritti, doveri e obblighi che comporta la potestà genitoriale e, viceversa, l'adottato contrae nei confronti dell'adottante tutti i diritti, doveri e obblighi filiali.

La dichiarazione di adozione è regolata al capo IV della Legge n. 149/2001 agli artt. 21-24; per lo stato di adottabilità è indispensabile che vi sia una effettiva situazione di abbandono che si esprime in una grave mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di altre parenti che avrebbero dovuto provvedervi (art. 8). Inoltre, si prevede che per il minore di età

compresa tra i 14 e i 18 anni il giudice ne ottenga il consenso dallo stesso, invece ottenga l'assenso per il minore infraquattordicenne «in considerazione della sua capacità di discernimento» (Fornari, 2005).

L'indagine peritale richiesta dal giudice in questo ambito persegue come obiettivi i seguenti punti:

- 1) accertare lo stato di abbandono;
- 2) tracciare un profilo psicologico del minore affidando o adottando;
- 3) accertare l'idoneità ad educare ed istruire delle persone affidatarie o adottandi;
- 4) revocare l'affidamento pre-adoztivo o l'adozione;
- 5) pronunciare il decadimento della potestà dei genitori;
- 6) accertare la validità o meno del consenso reso dell'adoztando;
- 7) accertare la capacità di discernimento di un infraquattordicenne in tema di affidamento o di adozione (Fornari, 2005).

Alla luce di quanto esposto sinora, è facile comprendere come la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio rappresenti per lo psicologo forense un momento di grandissima responsabilità, che lo costringe ad utilizzare anche una metodologia rigorosa e corretta.

## **2.2. L'affidamento minorile: tipologia e quadro normativo**

La materia del migliore affidamento, nell'interesse esclusivo del minore, si presenta molto complessa, sia per ragioni di fatto e cioè per i condizionamenti legati alla realtà dei rapporti familiari, cui spesso è subordinata; sia per ragioni più strettamente giuridiche conseguenti alla recente introduzione di una nuova disciplina (Siniscalchi, 2005).

Le convenzioni internazionali riconoscono al minore, in caso di separazione di uno dei due genitori, il così detto "*diritto alla bigenitorialità*", laddove prevedono all'art. 10 e 18 della Convenzione di New York: « *a) che il minore ha il diritto a mantenere, salvo circostanze del tutto eccezionali,*

*relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori; b) che entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino».*

La Carta di Nizza specifica all'art. 24 che: *«ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»* (Cesaro, 2005).

Ma prima dell'entrata in vigore della recente Legge sull'affidamento condiviso, che ha fatto del diritto del minore alla bigenitorialità il cuore della sua disciplina, nel corso degli anni - dal 1942 al 2006 - le soluzioni sono state ispirate a principi diversi.

Secondo il Codice del 1942 era il padre ad avere la "patria potestà" e dunque il solo a poter decidere della vita dei figli e della loro educazione. Nel 1970, con l'arrivo della Legge sul Divorzio è stato riconosciuto al Tribunale il potere di decidere sull'affidamento dei figli. Nel 1975 la riforma del Diritto di Famiglia ha sostituito la patria potestà con la "potestà parentale", riconoscendo in tal modo pari dignità giuridica ai coniugi e ai genitori: con la separazione, il Tribunale decideva a quale genitore affidare i figli, mentre all'altro spettava il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione dei figli. Nel 1987 è stata riformata la Legge sul Divorzio che ha previsto la possibilità del giudice di scegliere fra tre tipi di affidamento: esclusivo, congiunto e alternato. Infine, bisogna aspettare il 16 marzo 2006 perché venga approvata la Legge sull'affidamento condiviso (Bernardini De Pace-Simeone, 2006; Bernardini De Pace, 2007).

La nuova normativa sottolinea, dunque, una maggiore parità fra i coniugi e la divisione dei compiti, sia nella gestione della casa che nell'esercizio della potestà; in questo modo viene scissa definitivamente la competenza genitoriale da quella coniugale, per cui il cattivo coniuge non equivale al cattivo genitore.

Ma prima di illustrare le caratteristiche di quest'ultima disciplina, verranno descritti brevemente quelli che sino ad oggi sono stati i modelli di affidamento dei minori più adottati nei tribunali italiani.



### ***2.2.1. L'affidamento esclusivo***

Il modello di affidamento più applicato finora in caso di separazione dei genitori, secondo l'art. 155 del codice civile prima della riforma, è senza dubbio quello esclusivo o monogenitoriale.

Questo modello prevedeva l'affidamento dei minori ad uno soltanto dei genitori, lasciando all'altro un generico diritto di visita e un generico diritto-dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, con la possibilità di rivolgersi al giudice in caso di decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 317 del c.c.). Soltanto le decisioni di maggiore interesse, quali l'istruzione, le scelte religiose e medico-sanitarie venivano concordate dai coniugi.

I dati statistici in tutti questi anni hanno sempre precisato che il genitore prescelto per l'affidamento è stato per l'85% dei casi la madre, anziché il padre. Questo si spiegherebbe in termini di pregiudizio culturale, per cui alla madre viene riconosciuto il principale compito di prendersi cura del figlio ed è garante della protezione e dello sviluppo affettivo dei figli, e al padre il permesso di continuare il rapporto genitoriale, provvedendo al mantenimento dei figli.

Il genitore non affidatario, in questo caso, rischiava di essere tagliato fuori dalla vita del figlio a causa di tali pregiudizi, con la conseguenza di trattare il minore come ospite di riguardo e compagno di giochi, perdendo così la sua importante funzione educativa e la sua autorevolezza (Cesaro, 2005; Fornari, 2005) .

### ***2.2.2. L'affidamento congiunto***

Il modello dell'affidamento congiunto prevede che entrambi i genitori mantengano l'esercizio della potestà sui figli dovendo, dunque, concordare tra loro tutte le decisioni della vita dei figli. In questo modo veniva superata la dicotomia genitore-affidatario / genitore-controllore e si garantiva al minore una continuità affettiva e di intervento di entrambi i genitori.

Il presupposto necessario perché venisse disposto questo tipo di affidamento era che entrambi i genitori manifestassero il desiderio e la volontà di avere affidato il figlio. Ne consegue che nei casi in cui uno dei due genitori reclami l'affidamento per sé, denigrando l'altro coniuge, e

dunque siamo in presenza di una forte conflittualità nella coppia, non è possibile disporre di questo tipo di affidamento. Ma riguardo a questo punto la giurisprudenza si è divisa tra chi, da una parte, riteneva che questo tipo di affidamento potesse essere terapeutico al fine di rendere consapevoli i coniugi della necessità di contenere il conflitto e di cooperare al fine di realizzare le esigenze del minore; e chi, d'altra parte, ritiene che è possibile applicare questo modello anche in presenza di ostilità nella coppia, che tuttavia non presenta muri invalicabili (Cesaro, 2005; Malagoli Togliatti, 2002).

Un altro criterio indispensabile perché si potesse applicare l'affido congiunto era la capacità dei genitori di riconoscere "il miglior interesse per i figli", la loro capacità di confronto e negoziazione e che non ci fossero difficoltà logistiche negli stili di vita dei coniugi (ad es. vivere in città diverse).

Infine, si può dire che questo tipo di affidamento riconosce l'esercizio della potestà da parte di ambedue i genitori; permette il permanere accanto al figlio sia della figura paterna che della figura materna e limita alcune delle conseguenze più traumatiche della separazione. Inoltre, con questo regime affidatario vengono tutelati entrambi i genitori, in quanto il non affidatario vede riconosciuti i propri diritti sul figlio, ed anche il genitore affidatario non corre il rischio di essere deresponsabilizzato dall'altro (Capri-Lanotte-Di Liberto)<sup>2</sup>.

### ***2.2.3. L'affidamento alternato***

Il modello di affidamento alternato è stato, fra tutti, quello più demonizzato e sconfessato; infatti, ci sono pochi casi di separazione prima della riforma in cui è stato applicato questo istituto. Tale tipo di affidamento, espressamente previsto solo dalla legge che regola il divorzio, costituisce una variazione di quello congiunto, dal quale si differenzia per il fatto che il minore dovrebbe alternativamente stare, per periodi di più o meno identica durata, presso l'uno e l'altro genitore utilizzando un criterio di turnazione che tiene conto sia degli aspetti di vita del

---

<sup>2</sup> Il contributo di questi autori non riporta l'anno di pubblicazione; è possibile consultare l'articolo sul sito <http://www.ceipa.org>

genitore che delle esigenze del minore. Durante il periodo di affidamento, dunque, il genitore esercita in modo esclusivo e indipendente dall'altro la potestà parentale (Bernardini De Pace, 2007).

In altre parole, l'affidamento alternato consiste “*nel passaggio dell'esercizio della potestà da un genitore all'altro che accompagna il trasferimento periodico dei figli dall'abitazione di un genitore a quella di un altro*” (Maglietta, 2006, p. 37). Deve essere chiaro, quindi, che chi si alterna non sono i figli ma le capacità decisionali sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Si deve dire, però, che per quanto sia stato poco applicato, questo modello tuttavia potrebbe rivelarsi una buona soluzione nei casi di separazione tra coniugi di nazionalità diversa per cui uno dei due ritorna al proprio paese d'origine, oppure nei casi di difficili distanze tra le abitazioni dei genitori. In questo modo, si consentirebbe sia al minore che al genitore lontano di recuperare parte del loro rapporto affettivo, seppure si possono immaginare i continui cambiamenti a cui verrebbero sottoposti i figli (Maglietta, 2006). Per evitare al minore di vivere una sorta di doppia vita, si potrebbe pensare invece ad un affidamento esclusivo al genitore ritenuto più idoneo, sebbene entrambi avrebbero chiaro di dover affrontare equi disagi per consentire al minore di vivere un rapporto con entrambi i genitori.

#### **2.2.4. L'affidamento condiviso**

In questo contesto di evoluzione giuridica si inserisce la riforma della normativa in materia di separazione dei genitori, avvenuta attraverso la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 entrata in vigore nel marzo 2006. Il principio su cui si fonda la nuova legge è quello per cui i figli devono poter continuare a godere delle risorse affettive di entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

Per affidamento condiviso si intende, dunque, “*la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione dei figli, a prescindere dai loro rapporti personali e alla sola condizione che nessuno dei due abbia carenze rilevanti per il figlio, tanto che affidargli i figli sarebbe contrario al loro interesse*” (Maglietta, 2006, p.35). Questo significa che mentre l'affidamento congiunto, nel sistema previgente, era un caso

abbastanza eccezionale, adesso la regola è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e abbiano, inoltre, la possibilità di frequentare gli altri parenti (nonni, zii, ecc.). Viceversa, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno soltanto dei genitori è l'eccezione che si attua solo nella misura in cui, con l'affidamento condiviso, viene in qualche modo pregiudicato l'interesse del minore (art. 155 *bis* del c.c.) (Gulotta, 2005).

La nuova legge sull'affidamento condiviso presenta dei chiari aspetti innovativi rispetto alle normative precedenti, ma non mancano le perplessità da parte dei giuristi nell'interpretazione di questa legge, soprattutto rispetto alle modalità concrete attraverso cui attuare il principio di corresponsabilità. Nei sottoparagrafi che seguono verranno presentati, seppure sinteticamente, entrambi questi aspetti.

#### 2.2.4.1. La novità della Legge n. 54/06

La prima novità introdotta dalla nuova Legge n. 54/06, oltre all'ampliamento dell'art. 155 del c.c. con altri cinque articoli, è senza dubbio il principio del diritto alla *bigenitorialità*<sup>3</sup> riconosciuto al minore ossia il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in seguito alla loro separazione.

Da qui l'altra novità della legge e cioè la scomparsa, rispetto al passato, dei vari tipi di affidamento (esclusivo, congiunto, alternato o a terzi) sostituiti dall'alternativa tra affidamento condiviso, che rappresenta la regola, e affidamento esclusivo che invece rappresenta l'eccezione.

Un altro aspetto interessante della nuova legge riguarda l'esercizio sempre congiunto della potestà genitoriale, a prescindere dal tipo di affidamento e salva la possibilità di dividere questo esercizio (in casi eccezionali) per questioni di ordinaria amministrazione.

E ancora, è stato codificato il diritto di ogni minore a coltivare rapporti interpersonali anche con i nonni e altri parenti; è stata ampliata una facoltà già prevista nella legge sul divorzio e cioè l'ascolto dei minori da parte del giudice prima di prendere dei provvedimenti, anche se sono

---

<sup>3</sup> L'art. 155 c.c. stabilisce che «anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli adolescenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. (...)».

minori di dodici anni, purché abbiano capacità di discernimento. La legge prevede inoltre delle sanzioni per il genitore che viola le regole del giudice o è di ostacolo alle modalità di affidamento o che presenta comportamenti dannosi verso i figli.

Infine, è stato dato più potere al giudice, laddove non c'è accordo tra i genitori, di determinare i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore; di stabilire quale dei genitori può continuare a vivere nella casa dopo la separazione, in funzione dell'interesse dei figli; di regolare l'aspetto di mantenimento dei figli, in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore fino ai 18 anni e, a sua discrezione, decidere se continuare a versarlo anche dopo il raggiungimento della maggiore età (Bernardini De Pace-Simeone, 2006; Maglietta, 2006).

Ma prima di passare a vedere i limiti, è opportuno accennare ad un'altra novità degna di rilievo di questa legge che è l'attivazione dei percorsi di mediazione dei genitori. La legge dispone, infatti, che l'adozione dei provvedimenti da parte del giudice possa essere rinviata qualora le parti chiedano concordemente di avvalersi, appunto, di servizi di mediazione familiare per raggiungere un accordo (art. 155 *sexies*, comma 2) (Cesaro, 2005).

#### 2.2.4.2. I limiti della nuova Legge n. 54/06

La riforma appena introdotta nasce da un intento nobile: rivalutare la presenza di entrambi i genitori, conferire nuovo smalto alla figura paterna, finora relegata ai margini, alleggerendo altresì gli oneri e le responsabilità troppo spesso incumbenti solo sulle madri. Pur apprezzandone la *ratio*, se ne discute la validità sotto un profilo prettamente concreto. In effetti, si tratta di un sistema che può trovare esito positivo solo in costanza di pieno accordo tra i genitori, che purtroppo nella realtà di rado si verifica.

Senza avere la pretesa di addentrarci all'interno delle numerose critiche e perplessità nei confronti del nuovo testo di legge, si vuole qui invece presentare alcuni dei possibili punti aperti della legge che meriterebbero delle maggiori precisazioni.

Un primo aspetto riguarda il principio della bigenitorialità: per quanto apprezzabile nel suo intento, nella pratica suscita qualche polemica il concetto di *rapporto equilibrato* tra i genitori, dal momento che è poco pragmatico e pretende che ci sia una buona capacità comunicativa e relazionale tra i coniugi. Una realtà difficilmente riscontrabile e ci si chiede: si può imporre a due persone che si separano l'imperativo paradossale di andare d'accordo come genitori?

Un altro possibile equivoco legato all'interpretazione della legge è quello di intendere l'affidamento condiviso come la divisione del bambino metà tempo per ogni genitore o come l'assenza di regole per vedere il figlio. In realtà, nell'applicazione pratica si condivide la gestione dell'educazione e della vita del bambino, non si suddivide a metà il tempo del figlio. Resta tuttavia aperto il problema della misura, del dosaggio temporale, soprattutto in tutti quei casi in cui oltre a mancare l'accordo non esistano criteri evidenti per il giudice di definire il maggiore interesse del minore a stare con l'uno o l'altro dei genitori.

Riguardo poi all'ascolto del minore, che sicuramente conferma il pieno diritto riconosciuto già dalla Convenzione di New York al minore di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, la nuova legge tuttavia non specifica come dovrà essere valutata l'opinione del figlio e non indica neppure in quale scenario avverrà l'audizione. Ci si chiede: il giudice terrà conto dell'opinione del minore? In che misura?

In riferimento all'esercizio della potestà genitoriale, la legge sancisce come regola che sia esercitata congiuntamente ma prevede che il genitore possa chiedere la potestà disgiunta (eccezione) per le questioni di ordinaria amministrazione. Il rischio che si corre è che si possano creare due modelli eccessivamente esasperanti: o si cerca l'accordo a tutti i costi oppure l'altro genitore non ha più voce in capitolo (Bernardini De Pace-Simeone, 2006).

Infine, un altro accenno all'art. 155 *sexies*, comma 2 che prevede il ricorso alla mediazione familiare per i genitori prima che il giudice assuma un determinato provvedimento. Non è chiaro né si prefigura una definizione del profilo professionale, delle caratteristiche, e della deontologia del mediatore familiare, figura ancora oggi non definita in questo Paese da alcun atto legislativo.

### **2.2.5. L'affidamento eterofamiliare**

La famiglia è un diritto per ciascun bambino del mondo ed è il luogo privilegiato dove il bambino costruisce la propria identità. L'affidamento eterofamiliare è uno dei possibili aiuti che viene offerto ad un bambino che versa in difficoltà causate dalla malattia di un genitore, problemi generati da dipendenza, alcoolismo, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali. Tutti casi, questi, che temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza genitore/figlio.

La Legge 184/83 prevede che il minore, da 0 a 18 anni, privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un'altra famiglia, a coppie o persone singole al fine di assicurargli mantenimento, educazione, istruzione ed una crescita armonica ed equilibrata; non recidere i legami con la famiglia d'origine; consentire ai genitori naturali di essere nuovamente in grado ad accogliere il figlio.

L'affido eterofamiliare può essere disposto in forma consensuale quando i genitori sono d'accordo che il loro figlio venga affidato temporaneamente ad altra famiglia o in forma giudiziaria se i genitori non acconsentono all'affidamento sebbene il loro bambino versi in una condizione di grave disagio all'interno della famiglia. In tal caso l'affido viene disposto dal Tribunale dei Minori. Esistono diverse forme di affido: a tempo pieno quando il minore si trasferisce a vivere presso la famiglia affidataria per un periodo variabile da alcuni mesi o anni, oppure solo nei week-end e vacanze, o solo in situazioni di emergenza; a tempo parziale quando il minore trascorre con gli affidatari una parte della giornata; in centri socio-educativi o comunità alloggio per supplire a quegli ambienti familiari inadeguati.

L'affido è stato "ideato" quale alternativa da preferire all'istituzionalizzazione considerata depersonalizzante e minorante. La famiglia affidataria viene considerata, invece, un luogo familiare, un nucleo di sostegno affettuoso e disponibile ove il bambino possa costruire un'esperienza psicologica positiva per rientrare successivamente nel nucleo familiare originario (Romeo, 2007).

### **2.3. Il ruolo e i compiti dello psicologo forense**

Riprendendo l'art. 1 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense (De Cataldo Neuburger-Gulotta, 2004), lo psicologo forense è lo psicologo che opera mediante definite conoscenze e competenze come esperto su questioni psico-legali e fornisce consulenze ed assistenza ai giudici e alle parti, durante i procedimenti legali.

Lo psicologo forense, in qualità di Consulente Tecnico, è dunque nominato dal giudice in qualunque momento del processo ed è chiamato a consigliare il giudice stesso con relazioni e pareri non vincolanti ed è fornito di cognizioni tecniche in discipline che il giudice non è tenuto a conoscere.

Egli, sia nel processo civile che in quello penale, assume un ruolo fondamentale per la ricerca e ricostruzione dei fatti e/o di quelle situazioni nelle quali, stante la necessità di particolari cognizioni tecniche, il Giudice da solo nulla può fare. La scelta quindi di affidare a tecnici una fase importante dell'istruttoria nel processo, pur costituendo scelta obbligata (stante la sempre maggiore necessità di cognizioni tecniche e scientifiche particolari nella nostra società), determina però l'assunzione da parte del Tecnico, sia esso di parte o d'ufficio, di una responsabilità nel senso più ampio del termine: responsabilità morale, in primo luogo, in quanto nel processo lo scopo dell'ausilio della tecnica è quello di ricercare la verità; responsabilità giuridica, in quanto il Consulente Tecnico assume un compito ed un incarico all'interno di un complesso sistema normativo.

Nel sistema normativo vigente il consulente tecnico, può quindi assumere due diversi ruoli: il ruolo di consulente di parte, e quello di consulente d'ufficio o del Giudice (o del Pubblico Ministero). Pur nella diversità dei ruoli, occorre sottolineare che l'obbligo morale di accertare la verità, sopra accennato, rimane al di là della veste assunta dal tecnico ed a prescindere quindi dal fatto che sia un consulente di parte o d'ufficio.



### **2.3.1. Il ruolo del CTU in tema di affidamento**

In ambito di separazioni coniugali sempre più spesso ci si ritrova ad intervenire in qualità di CTU su richiesta del giudice per rispondere ai quesiti relativi all'affidamento dei minori, oppure come CTP su richiesta delle parti. Il consulente tecnico d'ufficio viene richiesto quando la coppia genitoriale non è in grado di trovare degli accordi riguardo alla gestione e alla cura dei figli che invece, spesso, diventano l'oggetto della contesa nei conflitti genitoriali.

Il ruolo del consulente tecnico, in ambito di affidamento minorile, sarà quello di valutare, dopo aver effettuato vari incontri e colloqui con i membri della famiglia (genitori e figli) e altre eventuali figure significative, quale sia la migliore soluzione circa l'affidamento del minore. Il CTU deve essere in grado di cogliere alcuni dati di carattere psicologico ed educativo per stabilire l'affidamento del minore, tenendo presente come criterio fondamentale quello di salvaguardare il migliore interesse del minore stesso. Potremmo dire che il CTU assuma anche un ruolo diagnostico e prognostico, in quanto dopo aver esaminato la personalità dei genitori, individuati i bisogni del minore, analizzate le dinamiche relazionali fra tutti i membri del sistema famiglia, dovrebbe essere in grado di ipotizzare una situazione futura che sia la migliore possibile per garantire al minore una crescita sana e serena (Bernardini De Pace, 2007).

È importante sottolineare come, con le nuove riforme in ambito giuridico delle norme che sanciscono i vari tipi di affidamento, il ruolo del consulente tecnico non sia più tanto quello puramente diagnostico di individuare il genitore più idoneo o meno all'affidamento del minore, quanto invece quello di trovare la "soluzione" più idonea al minore. In questo modo, il CTU evita di individuare il perdente o il vincitore del processo, un colpevole o un innocente, rischiando così di accentuare la conflittualità fra le parti.

### **2.3.2. I compiti del CTU**

Il compito che viene affidato ad un CTU da parte del giudice, nei casi di separazione, è principalmente quello di compiere un'indagine psicologica e redigere una relazione peritale, allo

scopo di valutare le condizioni psicofisiche del minore, offrire una valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori, con particolare riferimento alla natura della loro relazione, alle capacità genitoriali e alla qualità della relazione di ciascun genitore con ciascun minore, insieme ad una valutazione dell'esistenza e delle potenzialità delle risorse nello svolgimento delle funzioni genitoriali di ciascuno (Fornari, 2005).

Per svolgere questo compito è importante che il CTU parta da una lettura attenta dei fascicoli di parte, per arrivare a farsi una prima idea dell'iter che ha condotto i coniugi alla separazione e alla richiesta di una consulenza tecnica. Può servirsi di test psicologici per la valutazione psicodiagnostica della personalità di ciascun membro familiare; svolge dei colloqui sia con i genitori che con i minori, prima separatamente e poi insieme, utilizzando come criteri di analisi la capacità di ognuno di uscire dal contesto giudiziario, di connettersi con il proprio mondo interiore, di mettersi in discussione e individuare le proprie risorse; la qualità dello scambio relazionale, la funzione di guida dei genitori e l'accesso dei figli ai genitori; la presentazione dell'altro genitore e il grado di partecipazione dei minori con i genitori.

Dopo questa attenta analisi psicologica e relazionale, dei singoli e della loro interazione, il CTU può rispondere ai quesiti del giudice e fornire una relazione chiara sull'indagine svolta e i risultati a cui è giunto (Cigoli, 1998).

Nei casi, invece, di affidamento eterofamiliare o di adozione il CTU ha il compito di valutare se la famiglia è in grado o no di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli; se le condizioni di indigenza della famiglia ostacolano il minore nel suo diritto ad avere una propria famiglia; e nel caso di un ambiente non idoneo, valutare il tipo di scelta più opportuna in termini di affidamento eterofamiliare o adozione. Compito del CTU sarà quello di identificare una sorta di "brokeraggio" del progetto di intervento, grazie al quale ognuno degli interlocutori può esprimere il proprio contributo e aiutare il giudice a prendere una decisione (Fornari, 2005).

## **Capitolo Terzo**

### **IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI TRANSAZIONALE NEL RUOLO DELLO PSICOLOGO FORENSE IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE**

Nei primi due capitoli di questo lavoro sono stati presentati, rispettivamente, il modello clinico dell'Analisi Transazionale, con i suoi concetti chiave, e il quadro giuridico in materia di affidamento minorile, con particolare sottolineatura dei ruoli e dei compiti del Consulente Tecnico relativi a questo ambito.

L'obiettivo di quest'ultimo capitolo è quello di "tentare" una possibile applicazione del modello clinico dell'Analisi Transazionale in ambito giuridico e, in particolar modo, nei compiti di un consulente tecnico d'ufficio chiamato ad occuparsi di affidamento minorile.

L'Analisi Transazionale, oltre ad essere un modello clinico, ha avuto una larga applicazione anche in altri ambiti, come ad esempio l'ambito educativo, scolastico e delle organizzazioni; non risultano - tuttavia - in letteratura studi che abbiano trattato di una possibile applicazione del modello in ambito giuridico-forense. Consapevole di questo limite e senza alcuna pretesa di completezza, ritengo che per il suo linguaggio chiaro e concreto, per la sua focalizzazione nel qui ed ora e per lo studio degli aspetti sia intrapsichici quanto interpersonali del comportamento umano, il modello dell'Analisi Transazionale possa offrire un contributo anche nel lavoro svolto dallo psicologo forense.

In termini molto generali si può affermare che l'Analisi Transazionale, in qualità di approccio clinico, offre all'ambito forense un contributo valutativo e diagnostico nella comprensione della personalità del soggetto preso in esame, sia in ambito civile che penale. Dagli studi recenti in merito alla metodologia psicologica da utilizzare in ambito forense, è emersa infatti la grande importanza che la competenza clinica deve avere dal momento che, in qualunque contesto, risulta fondamentale fare diagnosi psicologiche e psicopatologiche: sia per affermare un

disturbo psichico o per escluderlo, sia per elaborare profili di personalità che in ambito penale saranno utili alla comprensione dell'azione di un criminale e, in ambito civile, ad esempio alla valutazione delle capacità genitoriali di una coppia che si contende i figli. Per arrivare a far questo, è necessario prendere in considerazione la persona, la sua storia, i suoi comportamenti, la sua struttura psichica e le sue dinamiche relazionali con il mondo esterno.

Psicologia clinica e diritto dovrebbero, dunque, collaborare in parallelo senza invadere il campo di competenza dell'altro: la prima cerca approfondimenti e osservazioni per giungere alla comprensione della persona in senso olistico e, il secondo, dovrebbe tradurre i criteri clinici in informazioni utili in sede processuale (Capri, 2007).

Sulla base di quanto detto finora, in questo capitolo vedremo come uno psicologo clinico analista transazionale e psicologo forense può rispondere ai quesiti posti dal giudice in una CTU in tema di affidamento minorile.

### **3.1. Comprensione del funzionamento della personalità**

Uno dei quesiti a cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è chiamato a rispondere da parte del giudice è la valutazione della presenza di eventuali disturbi patologici o comportamenti devianti nella persona (o coppia) affidataria. Al di là delle categorie psichiatriche utilizzate dal DSM-IV, la valutazione di questi aspetti implica necessariamente anche la comprensione del funzionamento intrapsichico e di personalità dell'individuo.

Il criterio di base assunto dalla psicologia clinica per valutare un buon funzionamento intrapsichico della personalità di un individuo riguarda la capacità di autonomia funzionale dell'Io, che può dirsi di aver raggiunto un percorso evolutivo armonico se riconosce e integra insieme alcune funzioni, quali ad esempio: la funzione *cognitiva* intesa come la capacità di percepire le situazioni per quelle che sono; la funzione *organizzativa*, intesa come la capacità di analisi, comprensione e attribuzione di significato alle diverse esperienze; la funzione *decisionale*, intesa

come la capacità di adeguarsi, evitare o rifiutare una situazione stimolo; e, infine, la funzione *esecutiva*, intesa come la capacità dell'individuo di agire in vista di un obiettivo che si vuole raggiungere in un determinato contesto (Fornari, 2005).

Quando una o più di queste funzioni intrapsichiche sono, più o meno, gravemente compromesse, ci troviamo di fronte ad un disturbo più o meno grave della sfera psichica che si riflette sull'autonomia funzionale dell'Io, determinando un funzionamento psicopatologico.

In Analisi Transazionale il funzionamento sano di personalità è un funzionamento consapevole, spontaneo e intimo ed è dato da una sana integrazione funzionale tra processi interni ed esterni. La persona con un sano funzionamento è dunque una persona con un buon Adulto funzionante, in contatto con sé e con la realtà e in grado di assolvere alle funzioni cognitive, organizzative, decisionali, revisionali, esecutive. Un funzionamento patologico è dato invece da uno stato dell'Io Adulto contaminato, escluso o escludente.

La Contaminazione si ha quando i confini degli Stati dell'Io si sovrappongono e l'A è sotto l'influenza del G e del B, dal momento che usa norme e valori introiettati dalle figure genitoriali o ripropone decisioni arcaiche che non sono congruenti al qui ed ora; oppure quando i sistemi valoriali introiettati e i sentimenti arcaici interferiscono con la capacità dell'individuo di risolvere i problemi, ostacolando il suo processo di pensiero. L'Esclusione consiste nell'irrigidimento dei confini degli Stati dell'Io, di conseguenza una persona in un dato momento può funzionare solo con uno o due stati dell'Io: quando escludono il G, agiscono senza nessun valore e mancano di comportamenti critici e/o affettivi; quando escludono il B non riescono ad esprimere emozioni e sentimenti arcaici e genuini, sia Naturali che Adattati; quando escludono l'A è come se disattivassero il potere che hanno di esaminare la realtà, comportandosi in maniera così bizzarra da far pensare ad una modalità psicotica (Trautmann-Erskine, 1981).

La divisione tripartita della personalità nel modello degli stati dell'Io ricorda il modello psicoanalitico nello studio della personalità, attraverso le tre istanze psichiche dell'Es, Io e Super-Io. Lo stato dell'Io Genitore assomiglia proprio al Super Io che osserva, ordina, controlla,

minaccia; l'Adulto ha molte somiglianze con l'Io che esamina la realtà, mentre lo Stato dell'Io Bambino ricorda l'Es, sede degli istinti e delle pulsioni. Il contributo originale che tuttavia arriva dalla teoria di Berne, comunque di origine psicoanalitica, è che gli stati dell'Io sono segni comportamentali "osservabili" al contrario delle tre istanze psicologiche di cui parla Freud che sono concetti puramente teorici. In termini pratici ne consegue che, un genitore affidatario che agisce come Adulto fortemente contaminato dal suo Bambino, riproporrà inconsapevolmente i comportamenti, le emozioni, le percezioni distorte di "quando era piccolo": in questo caso, ad esempio, sosterrà di essere costantemente perseguitato e minacciato dall'altro coniuge, senza alcuna verità dei fatti.

Questo significa che il contributo che l'A.T. può dare in ambito forense è di favorire la comprensione del funzionamento della personalità, ad esempio del genitore o dei genitori affidatari, partendo dalla diagnosi comportamentale degli Stati dell'Io. A partire da come il genitore si presenta durante la consulenza tecnica, lo psicologo forense può individuare non soltanto da quale stato dell'Io la persona si pone ma anche la qualità del suo funzionamento psichico. Individuare quali sono gli stati dell'Io che la persona attiva massicciamente o non attiva e come li usa, ci è utile, in ambito civile, per valutare ad esempio se i genitori sono in grado di svolgere funzioni cognitive, affettive, decisionali o esecutive.

Tutta questa analisi può servire al Consulente Tecnico d'Ufficio non soltanto per valutare la presenza o meno di un'eventuale patologia di mente in uno o in entrambi i genitori, ma anche per iniziare a fare ipotesi prognostiche sulla soluzione migliore da attuare per il benessere del minore.

### **3.2. Idoneità educativa e disponibilità psico-affettiva**

In ambito civile, un altro quesito a cui il Consulente Tecnico d'Ufficio dovrà rispondere è quello relativo all'accertamento della capacità educativa e dell'idoneità affettivo-relazionale di uno

o di entrambi i genitori, che nell'insieme costituiscono la nozione di *idoneità genitoriale*, oggi intesa come capacità degli ex coniugi al coparenting (Fornari, 2005). Nel trovare una risposta a questo quesito, spesso la difficoltà dello psicologo forense è quella non tanto di dare una risposta che sia da tutti condivisa, quanto invece quella di trovare dei criteri in base ai quali rispondere alla domanda: che cosa si intende per idoneità genitoriale? Chi è il genitore competente?

Come emerge da alcune ricerche effettuate in questo ambito, nei primi tempi (anche anni) dopo la separazione avviene un'evoluzione negli stili educativi genitoriali: si verifica un calo della capacità genitoriale caratterizzato da una notevole preoccupazione, facile irritabilità, mancanza di supporto e ricorso ad una disciplina troppo punitiva o troppo lassista (a seconda dell'età del figlio) da parte dei genitori, che diventano o troppo esigenti nel chiedere responsabilità ai figli o al contrario, sono meno attenti ai loro bisogni (Cigoli, 1998).

Il contributo che l'Analisi Transazionale può dare per trovare una risposta a queste domande e, quindi, al quesito posto dal giudice, è davvero centrale, in quanto fornisce degli elementi concreti di analisi e definizione del genitore come Adulto competente nel rispondere ai bisogni del minore, rifacendosi anche agli studi della psicologia evolutiva.

La genitorialità è una parte fondante della personalità di ogni persona, è uno spazio psicodinamico che inizia a formarsi nell'infanzia quando a poco a poco interiorizziamo i comportamenti, i messaggi ingiuntivi verbali e non verbali, le aspettative, i desideri e le fantasie dei nostri genitori. Riprendendo il concetto di stati dell'Io, noi nel tempo costruiamo un Genitore Interno che è formato da tutte le interazioni reali e/o fantasmatiche con le figure adulte significative che si sono occupate di noi. Da questo Genitore Interno dipendono in gran parte i giudizi su noi stessi e i modelli relazionali che usiamo per rapportarci con gli altri (sulla linea di quanto sostengono anche le teorie sull'attaccamento).

Utilizzando la prospettiva di lettura dell'Analisi Transazionale, si potrebbe dire che un buon genitore in grado di svolgere un'equilibrata azione educativa è prima di tutto un Adulto competente, in contatto con il proprio Genitore Interno e sintonizzato con il suo Bambino; un

genitore cioè capace di entrare in relazione con il figlio utilizzando tutti e tre gli stati dell'Io, un genitore cioè in grado di stabilire ciò che si desidera fare, ciò che è giusto e ciò che è possibile (G), tenendo conto però della sua risposta emotiva (B), in risposta e in considerazione di ciò che l'altro ha espresso come bisogno fondamentale.

La capacità educativa di un genitore verso i figli implica la capacità dell'adulto di insegnare loro a usare il proprio pensiero, le proprie emozioni e il proprio comportamento, in modo che imparino ad essere responsabili di se stessi, e sappiano risolvere i problemi che di volta in volta dovranno affrontare (Mastromarino, 2000).

In linea con il concetto di persona sana come una persona "autonoma" secondo la concezione berniana (Berne, 1967), si può affermare che il genitore idoneo all'azione educativa e disponibile dal punto di vista affettivo e relazionale è un adulto in grado di liberare le sue capacità di consapevolezza, spontaneità e intimità: consapevolezza come la capacità di vedere, sentire, provare delle sensazioni nel qui ed ora e non altrove, senza filtrarle; spontaneità come la capacità di scegliere, selezionare liberamente ed esprimere i propri sentimenti, liberandosi dalla coazione dei giochi; infine, intimità come franca ed immediata espressione di sé, liberazione del proprio Bambino Naturale e capacità di condividere apertamente emozioni autentiche con altre persone.

Un altro contributo che l'Analisi Transazionale può dare allo psicologo forense nell'individuare e definire un buon genitore è dato dal modello funzionale degli stati dell'Io, in base al quale ognuno di noi usa il proprio stato dell'Io Genitore Affettivo, positivo o negativo, e Genitore Critico, positivo o negativo, insieme al concetto di carezze.

Si è già visto nel primo capitolo come per carezza si intenda un'unità di riconoscimento di cui ognuno di noi ha bisogno per vivere e, se non si ottengono, ci si sente deprivati. Abbiamo anche visto come sia possibile distinguere vari tipi di carezze a seconda che siano verbali o non verbali, positive o negative, condizionate o incondizionate.

Un genitore affidatario con uno stile genitoriale affettivo positivo (GA+) invita il figlio a soddisfare i propri bisogni, offre aiuto, dà il permesso di fare bene le cose, di cambiare, di



crescere, di diventare autonomi, di raggiungere delle mete e di essere capaci di amare ed essere amati. Fornisce carezze positive e incondizionate come *“Ti voglio bene”, “è bello che ci sei”, “mi piace come parli o come sai pensare”*; si prende cura, risponde ai bisogni del figlio, gioca con lui e si diverte, e così via. Riconosce valore all’altro coniuge e favorisce una relazione positiva tra lui e il figlio.

Un genitore affidatario con uno stile affettivo negativo (GA-) invece invita alla dipendenza e al fallimento, giudica l’altro debole e inadeguato, non dà la possibilità di crescere; invia messaggi del tipo *“senza di me non ce la puoi fare”*, è seduttivo e distruttivo, incoraggia legami simbiotici negativi. Questo è quanto si può facilmente incontrare, in ambito civile, durante le cause di separazione.

Ma un buon genitore deve essere anche critico ma positivo (GC+), cioè mostra come fare bene le cose, dà sostegno al figlio come persona costruttiva che sa prospettare alternative ed individuare conseguenze; chiede di cambiare un comportamento indesiderato offrendo incentivi appropriati; è assertivo, dà dei limiti ma incoraggia.

Invece, è un genitore inadeguato se critica in maniera negativa (GC-), ridicolizzando l’altro (il figlio o il coniuge), è sarcastico, crudele, scoraggia e mette in difficoltà. Invia carezze negative e condizionate del tipo *“Tu non vali niente”, “Tu sei come quella stupida di tua madre”* ecc... (Mastromarino, 2000).

Da quanto esposto finora si evince come l’Analisi Transazionale dia un contributo importantissimo, sia per quanto riguarda la costruzione di un identikit personale, sia per tutto ciò che si riferisce alla capacità genitoriale, dal momento che offre indicatori concreti e osservabili.

### **3.3. Analisi della dinamica di coppia**

Come osservano alcuni esperti del settore, le coppie che durante la separazione legale o dopo alcuni anni da questa, ricorrono al Tribunale per le modalità di affidamento del minore o per rivedere un precedente provvedimento, presentano una situazione di alto conflitto che si

riflette anche sulla gestione dei figli. È chiaramente difficile poter dire se questo conflitto deriva da situazioni pregresse nella relazione di coppia, o da vicende relative alla separazione oppure ad una conseguenza del procedimento giudiziario; ciò che appare chiaro, comunque, è che il conflitto esprime un *empasse* e una certa ambiguità relazionale della coppia, che si può considerare come un indicatore della difficoltà a separarsi psicologicamente (Capri-Giordano, 1990; 1999).

Scabini (cit. in Cigoli, 1998) che si è occupato delle dinamiche psicologiche della coppia, in caso di separazione e divorzio, ha affermato che *“i compiti di sviluppo che la coppia che si separa è chiamata ad assolvere dal punto di vista coniugale sono quelli di attuare il divorzio psichico elaborando il fallimento coniugale, di impegnarsi in una gestione cooperativa del conflitto coniugale e di ridefinire i confini coniugali e familiari”* (p. 28). Il tipo di legame, il conflitto e la cooperazione sono, dunque, variabili cruciali nello studio delle dinamiche di coppie separate.

Nelle coppie con i figli questa separazione psicologica sembra essere più complessa dal momento che, oltre a comportare una rielaborazione cognitiva-affettiva del legame di attaccamento con il partner (che non c'è più), richiede anche una riorganizzazione del ruolo genitoriale dal momento che ne risulta modificata la propria relazione con il figlio (Capri-Giordano, 1990).

Il contributo che l'Analisi Transazionale può dare in questo ambito è quello di offrire degli strumenti chiari di analisi, sia teorici relativi alla comprensione del vissuto intrapsichico della coppia, sia pratici attraverso l'osservazione comportamentale di quanto avviene a livello di relazioni interpersonali.

### **3.3.1. Il processo simbiotico patologico**

Un concetto teorico attraverso il quale poter comprendere le relazioni interpersonali è quello di Simbiosi, individuato dagli Schiff (1980) per descrivere una modalità patologica con cui le persone stanno in relazione, comportandosi come se formassero una sola persona. Pur essendo un evento naturale tra genitori e figli e, a volte indispensabile per lo sviluppo dell'autonomia di

una persona, tuttavia la simbiosi può divenire disfunzionale quando interferisce con la sopravvivenza e la gratificazione della persona creando stili di comportamento dipendenti, svalutazione e/o competizione. In una relazione simbiotica, le persone implicate non utilizzano tutto il repertorio degli stati dell'Io, ma escludono le proprie risorse di persona adulta; attraverso la svalutazione inconsapevole delle opzioni che hanno come Adulto, instaurano un rapporto simbiotico con l'obiettivo di "avere esauditi dei bisogni legati allo sviluppo che non sono stati esauditi" (Stewart-Joines,1996). La simbiosi patologica ha dunque come uno dei suoi obiettivi quello di instaurare relazioni passate al fine di realizzare desideri mai esauditi.

Il modo con cui le persone cercano di fare questo, è descritto dagli Schiff (1980) in termini di Comportamenti Passivi: l'*Astensione* comporta una mancata risposta a stimoli, problemi e alternative; l'*Iperadattamento* è un comportamento passivo in cui manca l'identificazione di mete proprie e l'accettazione di quelle stabilite dagli altri; l'*Agitazione* è presente quando le persone sono impegnate in attività ripetitive con l'obiettivo di evitare sensazioni di tensione e di disagio; infine, l'*Incapacitazione o la violenza* sono modi per scaricare l'energia accumulata, nel tentativo di rinforzare o vivere la simbiosi patologica. Comportamenti facilmente osservabili anche in sede di indagine forense.

In ambito giuridico, si potrebbe ipotizzare che il comportamento altamente conflittuale dei coniugi potrebbe essere legato al tentativo di mantenere una relazione simbiotica patologica, funzione del grado di minaccia percepito e della fiducia che la persona ha di affrontare con successo i problemi che si propongono. Senza operare interventi clinici, lo psicologo forense può comunque aiutare la coppia a rendersi consapevole dei modi comportamentali, relazionali, emotivi e cognitivi in cui struttura la realtà impedendosi di riconoscere la propria autonomia e le proprie competenze. Questo è utile ai fini prognostici per indicare ai coniugi un eventuale percorso terapeutico, individuale o di mediazione, al fine di garantire al minore un rapporto quanto più equilibrato con entrambi i genitori.

### **3.3.2. L'utilizzo delle transazioni e dei giochi**

Indubbiamente, quando si realizza una separazione ci si trova di fronte a penosi vissuti sia di fallimento e di abbandono, relativamente al rapporto di coppia coniugale, sia di perdita anche in relazione al rapporto con i figli. Concentrarsi su aspetti esterni, come ad esempio stabilire una modalità di affidamento dei figli o richiedere una revisione dei provvedimenti in precedenza adottati, è un modo con il quale la coppia cerca di far fronte a questi vissuti interni, senza affrontarli in maniera diretta. Dunque, è come se all'interno della battaglia giudiziaria che i due coniugi si fanno a vicenda, ci fossero in realtà due tipi di messaggi diversi: uno più intrapsichico ma implicito (la difficoltà a separarsi e lasciar andare) e l'altro più sociale ed esplicito (decidere con chi deve rimanere il figlio).

L'analisi delle transazioni è uno strumento dell'Analisi Transazionale utile allo psicologo forense per illustrare ciò che avviene tra le persone e per svolgere la sua funzione di facilitatore del processo relazionale. Conoscere e saper individuare le modalità transazionali nella comunicazione tra i coniugi e tra lo psicologo forense e la coppia, è utile ad esempio per individuare gli stati dell'Io da cui ciascun genitore si pone nella comunicazione con l'altro (se è più critico - GC- o se è più remissivo -BA-); la posizione esistenziale espressa da quel tipo di transazione (Io sono OK – Tu non sei OK); la presenza o meno di due tipi di messaggi diversi che vengono veicolati, uno ad un livello sociale e manifesto e uno ad un livello psicologico nascosto (transazioni ulteriori) e vedere come la comunicazione è portata avanti più dal livello psicologico che da quello sociale.

Senza necessariamente rendere esplicito il messaggio psicologico nascosto, lo psicologo forense può tuttavia utilizzare le transazioni per lavorare su un livello sociale aiutando la coppia a rendersi conto delle possibilità concrete che ha nel qui ed ora per affrontare la situazione. Oppure, può incrociare le transazioni (transazioni incrociate) per evitare di entrare nei giochi psicologici della coppia e riportare la comunicazione su un livello paritario, invitando in questo modo ciascun genitore a cambiare stato dell'Io da cui si pone e rimanere nel proprio Adulto.

Durante il procedimento giudiziario, spesso si assiste ad un altro fenomeno: i minori diventano oggetto di contesa e di ricatto psicologico tra i coniugi, proprio perché loro rappresentano un terreno sul quale è ancora possibile lottare o continuare a relazionarsi con l'altro nel sottile gioco tra dipendenza e autonomia. Un compito delicato del consulente tecnico, in questo caso, è quello di accorgersi ed evitare possibili triangolazioni dei coniugi nei confronti del figlio.

Il contributo dell'Analisi Transazionale in questo caso è davvero prezioso, in quanto fornisce due strumenti utili allo psicologo forense nella valutazione, ed eventualmente anche nell'interruzione, di possibili giochi psicologici all'interno delle dinamiche relazionali della coppia con i figli e con il consulente tecnico stesso. I due strumenti sono la Formula G dei giochi di Berne e il Triangolo Drammatico di Karpman.

Berne (1979) ha rappresentato così la *Formula G*: Gancio + Anello = Risposta ? Scambio ? Incrocio? Tornaconto. Il Gancio è lo stimolo con cui, a partire da una situazione copionica o di transazione ulteriore, si tenta di agganciare l'altro; l'Anello è il punto debole dell'altro che favorisce la disponibilità a giocare; la Risposta è costituita da una serie di transazioni sociali, le quali indicano che il gancio ha preso e possono durare pochi attimi o andare avanti per giorni; lo Scambio è il momento fondamentale del gioco perché è ciò che lo differenzia dal racket, in quanto qui avviene un passaggio drammatico tra i due giocatori che porta alla modifica della transazione a livello psicologico; l'Incrocio è il momento della confusione, cioè del disorientamento da parte del secondo giocatore e, infine, il Tornaconto è lo stato d'animo finale, che i due giocatori sperimentano alla fine del loro gioco ed è un'emozione negativa e spiacevole.

Secondo Karpman (cit. in Berne, 1979), ogni qualvolta giochiamo dei giochi entriamo in uno dei seguenti tre ruoli di copione: Persecutore, Salvatore o Vittima. Il *Persecutore* è una persona che tende a calpestare e a sminuire gli altri, considerandoli non OK; il *Salvatore* è sempre una persona che vede gli altri non OK, però si pone in un atteggiamento di superiorità nei loro confronti, offrendogli il suo aiuto; invece la *Vittima* è quella persona che si trova nella posizione

di essere non OK e va alla ricerca del Persecutore che la faccia stare male, o del Salvatore che offrendole il suo aiuto, la rinforza nella sua convinzione di non essere OK. Si tratta di ruoli non autentici, perché la persona non risponde al qui ed ora ma al passato, utilizzando le vecchie decisioni di copione che aveva preso in rapporto ai suoi genitori e utilizzato da bambino.

Il Consulente Tecnico può avvalersi di questi due strumenti per evidenziare eventuali giochi nella coppia aventi come “tornaconto” finale quello di dimostrare l’inadeguatezza dell’ex-coniuge come genitore e/o come persona e definire il proprio sé in positivo, confermando la propria posizione di copione per cui “Io vado bene e l’altro no” (*vantaggio esistenziale*). Il figlio in questo caso verrebbe inconsapevolmente utilizzato come oggetto di conferma personale e di disconferma dell’altro, al fine di aumentare la fiducia in se stessi.

O ancora, la coppia che si separa può attuare dei giochi allo scopo di evitare “l’intimità” intesa come il contatto con i propri vissuti di fallimento e di perdita e con la sofferenza che ne deriva (*vantaggio psicologico interno*). Oppure, è un modo con il quale la coppia cerca di strutturare il proprio tempo al fine di rimandare il più possibile il momento della separazione psicologica dall’ex coniuge (*vantaggio sociale interno*).

L’intervento dello psicologo forense, in questo caso, consiste nell’individuare queste modalità per evitare sia di avallare dei giochi, contribuendo a creare situazioni in cui ci sia un vincitore e un perdente (gioco Persecutore-Vittima); sia di entrare lui stesso nella dinamica di gioco ponendosi ad esempio in una posizione di Salvatore o di Persecutore, rischiando in questo modo di alimentare la conflittualità già esistente nella coppia. Lo psicologo forense, in veste di CTU, di fronte ad un gioco può intervenire ignorandolo; bloccandolo, utilizzando le transazioni incrociate; oppure stimolando la coppia ad utilizzare una comunicazione di feed-back con la quale si descrive ciò che capita nella relazione, l’effetto del comportamento sull’altro e la richiesta di cambiamento (Mastromarino-Scoliere, 1999). Il CTU chiarisce ai coniugi, con semplicità e molta serenità, ma anche con molta fermezza, le loro reciproche dinamiche e chiede loro di porsi in maniera diversa nel rapporto con i figli, insistendo sull’importanza di distinguere il ruolo

coniugale da quello genitoriale. Non si tratta, in questo caso, di mettere in atto un intervento terapeutico, ma di esplorare le possibilità che essi possiedono di modificare il loro ruolo relazionale.

Tutto questo è utile in una CTU sull'affidamento per individuare i presupposti e stimolare la competenze di ciascun genitore alla cooperazione nell'assolvere al diritto-dovere della bigenitorialità.

### **3.4. Uno sguardo sul minore: significato transazionale di alcuni comportamenti**

L'osservazione dei comportamenti e delle manifestazioni emotive dei soggetti coinvolti nella separazione è dunque, come abbiamo visto, un criterio guida essenziale nell'indagine svolta da un consulente tecnico. Oltre all'indagine sulla coppia genitoriale, è importante anche analizzare i vissuti del bambino nei confronti dei genitori, soprattutto attraverso l'utilizzo dei colloqui clinici e di test reattivi mentali, e studiare il significato di alcuni suoi comportamenti.

Nella prospettiva analitico transazionale, osservare il comportamento del minore - ad esempio nella relazione con i genitori - per coglierne il significato transazionale e il vissuto emotivo è utile per valutare il modo in cui esso stesso sta costruendo il proprio copione di vita e per fare ipotesi circa i messaggi ingiuntivi e controingiuntivi<sup>4</sup> che gli arrivano dalla relazione con i genitori e sui quali prende delle decisioni esistenziali.

Nei primi anni di formazione della personalità, il bambino si muove dentro la dimensione della relazione d'attaccamento guidato dai bisogni di attaccamento e di individuazione; in modo inconsapevole, egli assorbe dentro di sé aspetti emotivi e comportamentali della figura d'attaccamento, attraverso un processo di metabolizzazione degli stimoli esterni percepiti in modo intuitivo ed empatico, ed integrati nella memoria corporea sotto forma di configurazioni ed

---

<sup>4</sup> Come è stato detto nel capitolo primo, le ingiunzioni e le controingiunzioni sono messaggi restrittivi provenienti dagli stati dell'Io B e G dei genitori, che limitano la crescita e la flessibilità se sono continui e ripetuti e se vengono accettati dal bambino. I Goulding (1983) hanno individuato almeno 12 tipi di ingiunzioni diverse: *Non, Non Esistere, Non Essere Intimo, Non Essere Importante, Non Essere un Bambino, Non Crescere, Non Avere Successo, Non Essere Te Stesso, Non Essere Sano di Mente, Non Stare Bene in salute, Non Appartenere.*

immagini somatosensoriali. Le figure di attaccamento esercitano, quindi, un'influenza importante sulla formazione del copione del bambino mediante i messaggi (ingiunzioni e controingiunzioni) sulla base dei quali il bambino elabora alcune convinzioni che riguardano se stesso, gli altri e il mondo circostante e che, di conseguenza, rinforzano la struttura copionale (Del Monte, 2007).

Senza entrare nello specifico di quanto attiene all'intervento terapeutico, in ambito forense potrebbe essere importante osservare il comportamento verbale e non verbale del bambino, il modo in cui sta in relazione a ciascun genitore per cogliere quali sono i messaggi di copione che riceve e sui quali costruisce il proprio programma di vita. Questo è utile per una CTU in tema di affidamento minorile sia per accertare il tipo di influenza di ciascun genitore sul figlio, sia per valutare l'eventuale strutturarsi di comportamenti psicopatologici e, di conseguenza, la necessità di proporre una eventuale psicoterapia per il minore.

L'Analisi Transazionale, attraverso la diagnosi comportamentale e sociale, può offrire un contributo nell'individuazione dei messaggi ingiuntivi e delle controingiunzioni che i genitori inviano al figlio, sia dal modo in cui stanno in relazione al bambino che dal comportamento che il figlio mette in atto, in risposta a tali messaggi.

Ad esempio, messaggi del tipo "Se non fosse per voi bambini, avrei divorziato molto tempo prima da vostro padre" oppure, "Se tu non fossi nato non saremmo mai arrivati fino a questo punto con tuo padre" sono esempi del modo in cui può essere trasmessa l'ingiunzione *Non Esistere* al figlio, svalutandone così l'importanza di sé, il senso della sua vita, della propria presenza al mondo e del suo diritto di vivere (Goulding, 1983). Sulla base di questa ingiunzione, un bambino può sentirsi colpevole della separazione dei genitori e decidere quindi o di "morire" o di fare qualcosa per riparare e guadagnarsi così il diritto di esserci: ad esempio, potrebbe sviluppare comportamenti depressivi oppure potrebbe diventare molto compiacente e rivestire il ruolo del bravo bambino, il piccolo "ometto" o la piccola "donna".

O ancora, se un bambino ha difficoltà ad avvicinarsi ad uno dei due genitori, non si lascia toccare e si irrigidisce, si potrebbe pensare che sta agendo sotto l'influenza dell'ingiunzione *Non*



*Essere Intimo Fisicamente*, la quale esprime il disagio a stabilire con l'altro intimità a livello corporeo. È probabile che quel genitore sia stato troppo rigido, invasivo, oppure non abbia dato carezze, non abbia mai preso in braccio e scambiato tenerezze.

Se poi quel genitore con cui il bambino prova disagio è lo stesso che si è allontanato da casa per via della separazione, allora il bambino potrebbe arrivare a decidere che "è inutile entrare in intimità con qualcuno perché tanto poi se ne va e mi abbandona" (Goulding, 1983). Ci troveremo allora di fronte ad un bambino evitante, chiuso in se stesso, poco spontaneo e distaccato, privo di slanci affettivi verso uno o entrambi i genitori.

Un bambino fobico, ansioso, in continua agitazione, da solo o in relazione ai suoi genitori, potrebbe esprimere con il suo comportamento non verbale di essere sotto l'influenza di una *spinta* controingiuntiva del tipo, ad esempio, "*Sii Perfetto*". In questo caso, il minore aderisce alle richieste dello stato dell'Io Genitore Critico dei propri genitori per cui deve fare bene ogni cosa, perfettamente, senza errori, attento a non sbagliare; si preoccuperà allora di fare la cosa giusta e di essere sempre impeccabile, per poter essere amabile.

Un minore che si sente messo in mezzo nei casi di separazione dei genitori, può sentire la spinta ad essere perfetto decidendo il genitore "giusto" con cui dover rimanere, preoccupandosi di fare la cosa "giusta" nella scelta dell'uno o dell'altro; in questo modo, si sentirà spesso tra l'incudine e il martello, tra la Vittima e il Persecutore, per cui la sua ansia e la sua agitazione diventano espressione del conflitto interno tra il desiderio di essere se stesso, ma con il timore di perdere l'altro, e la spinta ad essere perfetto per garantirsi l'amore dei genitori.

È chiaro che un solo indizio comportamentale non basta per arrivare a formulare una diagnosi di ingiunzione o controingiunzione e che quindi sono necessari vari elementi insieme (studio del comportamento individuale e di coppia dei genitori, anamnesi storica, uso di test psicologici e di personalità, analisi delle relazioni familiari) per svolgere una buona consulenza tecnica. Tuttavia, si è del parere che anche l'analisi dei messaggi di copione può offrire una valida pista di lettura del complesso sistema familiare ed individuale, in caso di affidamento minorile.

## CONCLUSIONI

Gli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio, disposta in sede di udienza presidenziale, sono veramente centrali, decisivi ed immediati non solo per la vita dei minori ma anche dei genitori e, perché no, anche per l'esito del giudizio stesso. L'esito di una consulenza incide sulla qualità della vita di tutti gli interessati, perché indirizza subito le modalità della separazione e forma i nuovi sottonuclei familiari nei quali il minore si trova improvvisamente inserito; ma incide anche sull'esito del giudizio perché poi è sulla base delle conclusioni peritali che si costruiranno le fondamenta delle decisioni successive.

Per quanto una consulenza tecnica non abbia e non debba avere una valenza terapeutica, è importante riflettere sulla grande responsabilità che il consulente ha nell'esprimere il suo parere tecnico, dal momento che poi il giudice è chiamato a decidere, utilizzando le conclusioni di quel parere. Per questa ragione, è auspicabile che il consulente tecnico non si limiti ad una semplice analisi della realtà, ma fornisca una valutazione a 360 gradi complessa e il più possibile longitudinale, prendendo in considerazione diverse variabili tra loro intrecciate (bisogni, risorse, possibili carenze di tutti i soggetti che ruotano attorno al minore) e non soltanto lo studio della personalità individuale di ognuno, al fine di garantire una condizione di stabilità per ognuno.

In conclusione di questo lavoro, si vuole sottolineare l'importanza che la psicologia transazionale, in particolare il modello dell'Analisi Transazionale, assume in questo ruolo svolto dallo psicologo forense dal momento che vede l'individuo impegnato non soltanto in singole relazioni diadiche, ma soggetto a stimoli molto più complessi che provengono da tutto il sistema familiare; ogni individuo ha sì delle regole e delle caratteristiche sue proprie ma è anche sensibile ai vari messaggi provenienti dal contesto sociale in cui è inserito, su cui costruisce la propria vita.

Sarebbe allora veramente interessante che questo ambito, ancora inesplorato, venisse ulteriormente approfondito da nuovi studi e ricerche scientifiche.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

**Bartolini F. - L. Alibrandi - P. Corso** (a cura di) (2007), *I nuovi quattro codici. Civile e di procedura civile, penale e di procedura penale e le leggi complementari*, Piacenza, Casa Editrice La Tribuna.

**Bernardini De Pace A. - A. Simeone** (2006), *Figli condivisi. Le nuove regole per conviventi, separati e divorziati: storie futuribili di affidamenti contesi*, Milano, Sperling & Kupfer Editori.

**Bernardini De Pace A.** (2007), *Aspetti normativi in relazione alla CTU di affidamento minorile - I vari tipi di affidamento*, dispensa utilizzata durante il VII Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, presso l'AIPG di Roma.

**Berne E.** (1967), *A che gioco giochiamo*, Milano, Bompiani.

**Berne E.** (1969), *Guida per il profano alla psichiatria e alla psicanalisi*, Roma, Astrolabio.

**Berne E.** (1971), *Analisi Transazionale e psicoterapia: un sistema di psichiatria sociale e individuale*, Roma, Astrolabio.

**Berne E.** (1979), *"Ciao! ... e poi ?". La psicologia del destino umano*, Milano, Bompiani.

**Berne E.** (1986), *Principi di terapia di gruppo*, Roma, Astrolabio.

**Berne E.** (1992), *Intuizione e stati dell'Io*, a cura di Michele Novellino, Roma, Astrolabio.

**Capri P. - A. Lanotte – M.F. Di Liberto**, *L'affidamento minorile. Concetti generali e particolari alla luce di una Consulenza Tecnica d'Ufficio*, in [http://: www.ceipa.org](http://www.ceipa.org)

**Capri P. - G. Giordano** (1990), *Psicodinamiche della famiglia estesa e della coppia genitoriale e attuale ordinamento giuridico della separazione coniugale*, in "Attualità in Psicologia", vol. 5, n. 2, Roma, EUR Editore.

**Capri. P. - A. Lanotte - A.S. Boccamazzo - F. Cordeschi - R. Mansueto** (1996), *Modalità di interazione genitoriale in tema di affidamento minorile nelle separazioni legali. Valutazioni attraverso il Rorschach*, in [http://: www.ceipa.org](http://www.ceipa.org)

- Capri P. - G. Giordano** (1999), *Compatibilità e contaminazioni: ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile*, TEMA, Anno II, n.1, Padova, Ed. Sapere.
- Capri P.** (2007), *La metodologia psicologica in ambito forense. Attendibilità clinica e giudiziaria*, in AIPG Newsletter, n. 28.
- Cesaro G.O.** (2005), *Affidamento esclusivo, congiunto, condiviso*, in “Psicologia e Giustizia”, anno VI, n. 2, pp. 1-23.
- Cigoli V.** (1998), *Psicologia della separazione e del divorzio*, Bologna, Il Mulino.
- De Cataldo Neuburger L. - G. Gulotta** (2004), *La Carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo forense*, Milano, Giuffrè Editore.
- Del Monte M.** (2007), *L'Analisi Transazionale con i bambini. Teoria e tecniche di intervento*, Assisi, Cittadella Editrice.
- Erskine R.** (1988), *Ego structure, intrapsychic function and defense mechanisms: a commentary on Eric Berne's original theoretical concepts*, in **Erskine R.** (1997), *Theories and methods of an integrative Transactional Analysis. A volume of selected articles*, San Francisco, T.A. Press
- Fomari U.** (2005), *Trattato di Psichiatria Forense*, Torino, UTET.
- Goulding M. & R.** (1983), *Il cambiamento di vita nella terapia ridecisionale*, Roma, Astrolabio.
- Gulotta G.** (2005), *La nuova legge sull'affidamento condiviso*, in “Psicologia e Giustizia”, anno VI, n. 2, pp. 1-3.
- Holloway W. H.** (1977), *Transactional Analysis: an integrative view*. Trad. it. in **Scilligo P. - M. S. Barreca** (1981), *Gestalt e Analisi Transazionale. Principi e tecniche-I*, Roma, LAS.
- James M. - D. Jongeward** (1987), *Nati per vincere. Analisi Transazionale con esercizi di Gestalt*, Milano, Edz. San Paolo.
- Maglietta M.** (2006), *L'affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge. Per genitori, avvocati, psicologi, assistenti sociali*, Milano, Franco Angeli.
- Malagoli Togliatti M.** (a cura di) (2002), *Affido congiunto e condivisione della genitorialità. Un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico*, Milano, Franco Angeli.

- Mastromarino R. – M. Scoliere** (1999), *Introduzione all'Analisi Transazionale. "Il modello 101"*, Roma, IFREP.
- Mastromarino R.** (2000), *Prendersi cura di sé per prendersi cura dei figli. Proposta di un percorso formativo per genitori*, Roma, IFREP.
- Romeo A.** (2007), *Affido Eterofamiliare*, in [http://: www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net)
- Schiff J. L.** (1980), *Analisi Transazionale e cura delle psicosi*, Roma, Astrolabio.
- Siniscalchi E.** (2005), *La Consulenza Tecnica in materia di affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio*, in "Psicologia e Giustizia", anno VI, n. 2, pp. 1-8.
- Stewart I. - V. Joines** (1996), *L'Analisi Transazionale. Guida alla psicologia dei rapporti*, Milano, Garzanti.
- Trautmann R.L. - R. Erskine** (1981), *L'analisi degli Stati dell'Io: una rassegna comparativa*. Trad. it. in **Scilligo P. - R. Mastromarino – C. de Nitto** (Edd.) (1996), *Gli Stati dell'Io*, in «Teorie e tecniche in psicologia clinica. Clinica Integrata - Unità 2», Roma, IFREP
- Woollams S.** (1977), *Transactional Analysis in clinical practice*, in **Barnes G.** (1977), *Transactional Analysis after Eric Berne. Teachings and practices of three TA schools*, New York, Harper's College press.
- Zamagni A.M.** (2005), *La tutela del minore, casi di affidamento e contributi peritali*, in "Psicologia e Giustizia", anno VI, n. 2, pp. 1-9.

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> ... ..	1
<b>Capitolo Primo</b>	
<b>IL MODELLO DELL'ANALISI TRANSAZIONALE</b> ... ..	3
1.1. L'Analisi Strutturale ... ..	3
1.1.1. <i>La patologia strutturale</i> ... ..	5
1.1.2. <i>riconoscimento e diagnosi degli Stati dell'Io</i> ... ..	6
1.2. L'Analisi delle Transazioni ... ..	7
1.2.1. <i>Tipi di transazione</i> ... ..	7
1.2.2. <i>Le Carezze</i> ... ..	8
1.3. L'Analisi dei Giochi ... ..	9
1.3.1. <i>La definizione dei Giochi</i> ... ..	9
1.3.2. <i>La funzione dei Giochi</i> ... ..	10
1.4. L'Analisi del Copione ... ..	12
1.4.1. <i>I messaggi non-verbali: le ingiunzioni</i> ... ..	14
1.4.2. <i>Le Posizioni di vita</i> ... ..	14
<b>Capitolo Secondo</b>	
<b>LA CTU IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE</b> ... ..	16
2.1. Quando viene disposta una CTU ... ..	17
2.1.1. <i>Obiettivi della CTU nei casi di separazione</i> ... ..	18
2.1.2. <i>Obiettivi della CTU nei casi di adozione e affidamento</i> ... ..	20
2.2. L'affidamento minorile: tipologia e quadro normativo ... ..	22
2.2.1. <i>L'affidamento esclusivo</i> ... ..	24
2.2.2. <i>L'affidamento congiunto</i> ... ..	24
2.2.3. <i>L'affidamento alternato</i> ... ..	25
2.2.4. <i>L'affidamento condiviso</i> ... ..	26
2.2.4.1. <i>Le novità della legge n. 54/06</i> ... ..	27
2.2.4.2. <i>I limiti della nuova legge n. 54/06</i> ... ..	28
2.2.5. <i>L'affidamento eterofamiliare</i> ... ..	30
	53

2.3. Il ruolo e i compiti dello psicologo forense ... .. .	31
2.3.1. <i>Il ruolo del CTU in tema di affidamento</i> ... .. .	32
2.3.2. <i>I compiti del CTU</i> ... .. .	32

**Capitolo terzo**

**IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI TRANSAZIONALE NEL RUOLO DELLO PSICOLOGO FORENSE IN TEMA DI AFFIDAMENTO MINORILE ... .. . 34**

3.1. Comprensione del funzionamento della personalità ... .. .	35
3.2. Idoneità educativa e disponibilità psico-affettiva ... .. .	37
3.3. Analisi della dinamica di coppia ... .. .	40
3.3.1. <i>Il processo simbiotico patologico</i> ... .. .	41
3.3.2. <i>L'utilizzo delle transazioni e dei giochi</i> ... .. .	43
3.4. Uno sguardo sul minore: significato transazionale di alcuni comportamenti ... .. .	46

**CONCLUSIONI ... .. . 49**

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ... .. . 50**

**INDICE ... .. . 53**